



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

281^a seduta pubblica (antimeridiana)
venerdì 13 novembre 2009

Presidenza del vice presidente Nania,
indi del vice presidente Chiti
e del presidente Schifani

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-34
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	35-85
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	87-115

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1790) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

SAIA (PdL), relatore	2, 7, 9 e passim
LATRONICO (PdL)	2, 3
BUTTI (PdL)	3
PROCACCI (PD)	4
MURA (LNP)	5
GALLONE (PdL)	6
POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut)	6
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze	6, 7, 8 e passim
GIARETTA (PD)	7, 13
ASCIUTTI (PdL)	7, 8
RUSCONI (PD)	8
ZANETTA (PdL)	8
BALDINI (PdL)	9, 15, 16 e passim
PISTORIO (Misto-MPA-AS)	9, 14, 15
CURSI (PdL)	10
LAURO (PdL)	11, 12
BAIO (PD)	12
LUMIA (PD)	12
BOSCETTO (PdL)	13
ESPOSITO (PdL)	17
RANUCCI (PD)	18
IZZO (PdL)	18, 19
AUGELLO (PdL)	19, 26, 32
MARAVENTANO (LNP)	19
VALLARDI (LNP)	20
BALDASSARRI (PdL)	20, 21, 23 e passim
LEGNINI (PD)	25, 26
INCOSTANTE (PD)	26, 27, 30 e passim
MORANDO (PD)	23, 28

RUTELLI (Misto-ApI)	Pag. 29
ANTEZZA (PD)	31
MENARDI (PdL)	33
VALDITARA (PdL)	33
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	27, 30, 32

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	33
------------	----

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1790

Articolo 2, emendamenti precedentemente accantonati e ordini del giorno	35
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e ordini del giorno	47
Emendamento 3.Tab.C.34 precedentemente accantonato	56
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 precedentemente accantonati e ordini del giorno	56

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 87

CONGEDI E MISSIONI 96

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati	96
Assegnazione	97
Nuova assegnazione	97

INTERROGAZIONI

Annuncio	34
Annuncio di risposte scritte	97
Interrogazioni	98
Da svolgere in Commissione	115

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,38.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,44 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per consentire alla 5^a Commissione permanente di ultimare il proprio lavoro, sospende la seduta fino alle ore 10,30.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,34.

PRESIDENTE. La 5^a Commissione non ha ancora terminato i suoi lavori. Sospende pertanto la seduta fino alle 11,30.

La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 11,44.

Presidenza del vice presidente CHITI

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, precedentemente accantonati.

SAIA, *relatore*. Invita i presentatori a trasformare gli emendamenti identici 2.207 e 2.142 in un ordine del giorno.

LATRONICO (*PdL*). Gli emendamenti 2.207 e 2.142 riguardano il sostegno all'emittenza radiotelevisiva privata locale, un settore che riveste una notevole importanza per l'economia del Paese e nei confronti del quale è stata sollecitata una particolare attenzione da parte del Governo. Prendendo atto dell'impossibilità di approvare tali emendamenti in questo momento, accetta la proposta di trasformarli nell'ordine del giorno G2.142 (*v. Allegato A*).

BUTTI (*PdL*). Si associa a quanto detto dal senatore Latronico ed invita i senatori dell'opposizione a sottoscrivere l'ordine del giorno in questione, ribadendo il ruolo essenziale svolto negli ultimi trent'anni dall'emittenza radiotelevisiva locale, che spesso ha supplito alle carenze del servizio pubblico e che ha avuto benefiche ricadute in termini economici ed occupazionali sul territorio. Auspica che durante l'esame della finanziaria presso la Camera dei deputati sia possibile reperire le risorse previste dall'ordine del giorno.

PROCACCI (*PD*). L'Assemblea ha già approvato un ordine del giorno che impegna il Governo, entro e non oltre la legge finanziaria 2010, a stanziare 150 milioni di euro di contributi per l'emittenza locale a decorrere dal 2010 e ora si propone un nuovo atto di indirizzo con lo stesso contenuto. Ciò dimostra la scarsa utilità degli ordini del giorno, ma anche l'assoluta chiusura del Governo di fronte alla possibilità di prendere in considerazione proposte di modifica al disegno di legge finanziaria. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MURA (*LNP*). Sottoscrive l'ordine del giorno G2.142 perché il sostegno all'editoria e all'emittenza locale consente di porre in essere una garanzia per il pluralismo dell'informazione, tutela i livelli occupazionali e fornisce validi supporti alle attività economiche a livello locale.

GALLONE (*PdL*). Sottoscrive assieme ai senatori Di Stefano e Musso l'ordine del giorno G2.142.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*). Aggiunge la propria firma e ricorda che già dal 1993 la legge n. 422 prevede la copertura finanziaria per la materia. Peraltro, la RAI, concessionaria del servizio pubblico, non è sostenuta solo dal pagamento del canone, ma anche dalla pubblicità, che in tal modo viene sottratta alle emittenti locali, le quali tuttavia costituiscono il naturale strumento di *marketing* sul territorio per le piccole e medie imprese.

PRESIDENTE. I senatori che intendono sottoscrivere l'ordine del giorno G2.142 facciano pervenire una comunicazione alla Presidenza.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G2.142. Pur nella consapevolezza dell'importanza della funzione dell'emittenza locale, non è stato possibile disporre il finanziamento per problemi di copertura.

SAIA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.115.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è contrario.

GIARETTA (*PD*). Trasforma l'emendamento 2.115 nell'ordine del giorno G2.115a (*v. Allegato A*).

SAIA, *relatore*. Invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G2.115a.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.115a.

Presidenza del presidente SCHIFANI

SAIA, *relatore*. È favorevole alla trasformazione dell'emendamento 2.381 (testo 2) in un ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo sarebbe favorevole alla trasformazione in ordine del giorno.

ASCIUTTI (*PdL*). Trasforma l'emendamento 2.381 (testo 2) nell'ordine del giorno G2.381 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Ricorda che i Gruppi di opposizione hanno esaurito il tempo a loro disposizione, quindi la Presidenza consentirà solo interventi brevi.

RUSCONI (*PD*). Avendo già sottoscritto l'emendamento 2.381 (testo 2) sui ricercatori, che peraltro non prevede aggravii di spesa, insiste per la votazione. Il primo firmatario, il senatore Possa, nella seduta di ieri aveva ritirato l'emendamento, che però è stato fatto proprio da numerosi altri senatori.

PRESIDENTE. Il secondo tra gli originari firmatari è il senatore Asciutti che ne conferma la trasformazione nell'ordine del giorno G2.381.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G2.381.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.385 è stato ritirato.

SAIA, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 2.0.600.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, atteso che la questione dell'apertura di nuove case da gioco potrà essere trattata in un provvedimento in discussione concernente il turismo.

ZANETTA (*PdL*). Ritira l'emendamento 2.0.600.

BALDINI (*PdL*). Chiede se l'Esecutivo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno che inviti il Governo ad esaminare la possibilità di aprire nuove case da gioco.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Se formulato in questi termini, l'ordine del giorno è accoglibile.

SAIA, *relatore*. Con le medesime motivazioni, invita al ritiro dell'emendamento 2.0.4 sull'apertura di quattro case da gioco nel Mezzogiorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). L'ordine del giorno ipotizzato dal senatore Baldini potrebbe essere integrato con le indicazioni contenute nell'emendamento 2.0.4, auspicando che il Governo si impegni a predisporre una normativa organica sulle case da gioco individuando delle aree privilegiate per il loro insediamento nel Mezzogiorno. I rischi di infiltrazione criminale nelle attività delle case da gioco possono essere contrastati attraverso la vigilanza dello Stato, ma non si può trascurare il fatto che tali strutture rappresentano un'integrazione dell'offerta turistica.

CURSI (*PdL*). Gli emendamenti 2.0.600 e 2.0.4 presentano dei profili non accettabili in quanto fissano dei criteri geografici o addirittura idrografici per l'individuazione delle sedi dove istituire eventuali altre case da gioco, con evidente discriminazione degli altri territori.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo sarebbe favorevole ad un ordine del giorno che sollecitasse una valutazione complessiva della questione, senza particolari specificazioni, anche in relazione all'ubicazione delle strutture.

LAURO (*PdL*). Esprime il proprio dissenso rispetto all'orientamento del Governo che è disponibile ad accogliere un ordine del giorno in materia di case da gioco. Non è in questo modo che si può favorire il turismo, perché le attività connesse al gioco d'azzardo sono terreno fertile per le infiltrazioni della criminalità organizzata. Per il turismo servono infrastrutture, servizi, *marketing* e soprattutto una positiva immagine internazionale del Paese. (*Reiterati applausi dai Gruppi PdL, LNP, PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Molte congratulazioni*).

BAIO (*PD*). Non è accettabile che il Governo sia disponibile a prendere in considerazione il tema delle case da gioco e si sia espresso negativamente rispetto a problemi ben più urgenti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LUMIA (*PD*). Il tema dell'istituzione di nuove case da gioco viene affrontato in occasione dell'esame di ogni disegno di legge finanziaria, tuttavia è una strada assolutamente controproducente se si vogliono attrarre investimenti al Sud, perché è noto che per raggiungere tale obiettivo occorre tener lontana la criminalità dalle attività economiche. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BOSCETTO (*PdL*). Appare inopportuna la richiesta di istituire nuove case da gioco in Italia, pertanto non è condivisibile neanche un ordine del

giorno di carattere generico. Inoltre, questa problematica potrà essere affrontata durante la discussione in Commissione del disegno di legge sulle attività turistiche. Auspica quindi che il Governo non accolga neppure l'eventuale ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Occorre premettere che l'ordine del giorno in questione avrebbe semplicemente invitato il Governo a esaminare la materia; tuttavia, in considerazione dell'orientamento dell'Assemblea, preannuncia un parere contrario qualora venisse presentato un ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Musi*).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). La proposta di esaminare la materia in un disegno di legge organico è certamente condivisibile, a condizione che si superino impostazioni penalizzanti e discriminatorie nei confronti del Mezzogiorno. Se l'orientamento dell'Assemblea è così contrario alle case da gioco, bisogna prevedere, oltre alla mancata apertura di nuove, la chiusura di tutte quelle attualmente esistenti. Non è invece accettabile che solo il Sud venga penalizzato, perché ci sono gli strumenti per sfuggire alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Ritira quindi l'emendamento 2.0.4. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

BALDINI (*PdL*). Il Governo aveva già manifestato disponibilità ad accogliere un ordine del giorno di carattere generico in sostituzione dell'emendamento 2.0.600: non sembra quindi possibile rettificare una impostazione già esplicitata. Per quanto attiene al merito delle osservazioni dei colleghi intervenuti, occorre distinguere tra la contrarietà manifestata da parlamentari che hanno i propri collegi elettorali nelle zone in cui esistono già delle case da gioco e quindi si fanno portatori dell'interesse a non aprire nuove strutture concorrenziali e la contrarietà pregiudiziale manifestata da altri, che per coerenza dovrebbe applicarsi anche alle case da gioco esistenti.

PRESIDENTE. Numerosi precedenti dimostrano che il Governo, nel corso dell'esame di un provvedimento, può cambiare la propria posizione.

BALDINI (*PdL*). Non insiste sull'emendamento 2.0.600.

SAIA, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento 2.0.21.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

ESPOSITO (*PdL*). Ritira l'emendamento 2.0.21, preannunciando che presenterà un disegno di legge specificamente dedicato al tema della fiscalità di vantaggio per le Regioni del Sud. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

SAIA, *relatore*. Invita a trasformare l'emendamento 2.0.29 in ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Condivide l'invito del relatore, sottolineando che già nell'assestamento si è dato impulso al pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e che il problema è in via di soluzione.

RANUCCI (*PD*). Sottolineando l'importanza di portare a soluzione il problema del credito della pubblica amministrazione verso le imprese, accoglie l'invito e trasforma l'emendamento 2.0.29 nell'ordine del giorno G2.0.29. (*v. Allegato A*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.0.29.

IZZO (*PdL*). Rimarcando l'importanza dell'emersione a fini fiscali delle opere di ristrutturazione e di adeguamento degli immobili alle tecniche costruttive antisismiche, trasforma l'emendamento 2.0.39 nell'ordine del giorno G2.0.39. (*v. Allegato A*)

SAIA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'accoglimento dell'ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.0.39 nella formulazione proposta, ad eccezione dell'ultimo capoverso della parte dispositiva, per il quale l'accoglimento è come raccomandazione.

IZZO (*PdL*). Conviene sull'accoglimento come raccomandazione dell'ultimo capoverso.

SAIA, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 2.0.43.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si associa all'invito del relatore.

AUGELLO (*PdL*). Ritira l'emendamento 2.0.43.

SAIA, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 2.0.53.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si associa all'invito del relatore.

MARAVENTANO (*LNP*). Accetta di ritirare l'emendamento 2.0.53.

SAIA (*PdL*). Invita al ritiro dell'emendamento 3.Tab.C.34.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si associa all'invito del relatore.

VALLARDI (*LNP*). Accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.Tab.C.34.

SAIA, *relatore*. Invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto), 3.0.4 (testo corretto), 3.0.5, 3.0.6 (testo corretto), 3.0.8 (testo corretto), 3.0.9 (testo 2), 3.0.7 (testo corretto) e 3.0.10 (testo corretto).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si associa all'invito del relatore. Le misure contenute nell'insieme degli emendamenti presentati dal senatore Baldassarri sono tali da implicare un aggravio di oneri in un momento in cui, anche secondo le raccomandazioni dell'Unione europea, l'Amministrazione è chiamata ad un rientro dal deficit. Le misure proposte, come quella della riduzione dell'IRAP, saranno in ogni caso riprese in futuro in considerazione della loro rilevanza, ma allo stato pongono problemi di copertura, giacché le fonti di reperimento di risorse proposte negli emendamenti metterebbero in difficoltà di funzionamento alcune Amministrazioni. È importante giungere all'individuazione di obiettivi condivisi, quali la diminuzione della spesa pubblica e la riduzione della pressione tributaria sui cittadini e sulle imprese, ma è necessario preliminarmente valutare in modo organico e comparativo i diversi livelli impositivi ed i cespiti sui quali intervenire per essere pronti a sfruttare i canali di uscita del Paese dalla crisi che a breve – si auspica – dovrebbero essere meglio distinguibili.

BALDASSARRI (*PdL*). L'insieme degli emendamenti presentati non implica un aumento del deficit pubblico, ma è coperto da tagli di spesa. Se si comprendono però le perplessità sul ricorso ai tagli consistenti sulla spesa delle pubbliche amministrazioni (la cui maggiore onerosità non ha tuttavia determinato una migliore qualità dei servizi offerti ai cittadini), non si capisce la prudenza sulla proposta di ricorrere come elemento di copertura ai fondi perduti, che sarebbero fra l'altro risorse immediatamente disponibili. Agire sugli eccessi di spesa pubblica ormai cronicizzati nel sistema italiano è un processo lungo e difficile ma che la politica deve intraprendere al più presto con determinazione e coesione. Gli emendamenti proposti nascono in ogni caso da una forte attenzione alle esigenze espresse dalla struttura socio-economica del Paese. È tuttavia disponibile a trasformare gli emendamenti 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.5 in un unico ordine del giorno che sarà fatto pervenire alla Presidenza, a condizione che il Governo lo accolga. Anche gli emendamenti 3.0.7 (testo corretto) e 3.0.10 (testo corretto) potrebbero essere ritirati a condizione che il Governo accolga un ordine del giorno che preveda il ricorso alle entrate *una tantum* derivanti dallo scudo fiscale per il finanziamento delle spese per infrastrutture ed opere pubbliche, i fondi per le

Forze di polizia e per la sicurezza ed i fondi per la ricerca scientifica e tecnologica. L'emendamento 3.0.6 (testo corretto), che propone un meccanismo di esclusione dei salari dalla base imponibile IRAP per le imprese con meno di 50 addetti, mentre per tutte le altre imprese l'esclusione sarebbe pro quota, non comporta alcun problema di copertura. Propone poi una riformulazione dell'emendamento 3.0.8 (testo corretto) (*v. testo 2 nell'Allegato A*), riguardante gli sgravi IRPEF per le famiglie. Anche per l'emendamento 3.0.9 (testo corretto) propone una riformulazione (*v. testo 2 nell'Allegato A*) che, mantenendo l'ipotesi della cedolare secca al 20 per cento, attenua la portata delle deduzioni sugli affitti. Insiste quindi per la votazione degli emendamenti 3.0.6 (testo corretto), 3.0.8 (testo 2) e 3.0.9 (testo 2).

PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.5 sarebbero trasformati nell'ordine del giorno G3.0.2 (*v. Allegato A*), su cui invita il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SAIA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'accoglimento dell'ordine del giorno G3.0.2.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G3.0.2.

BALDASSARRI (*PdL*). Ritira l'emendamento 3.0.4 (testo corretto).

LEGNINI (*PD*). Occorre comprendere se l'emendamento 3.0.4 (testo corretto), che il Gruppo del PD voleva sottoscrivere, è stato ritirato o assorbito nell'ordine del giorno G3.0.2.

BALDASSARRI (*PdL*). L'emendamento 3.0.4 (testo corretto) proponeva la riduzione dell'IRAP e dell'IRPEF che costituiscono oggetto dell'ordine del giorno G3.0.2.

AUGELLO (*PdL*). Esprimerà voto di astensione sugli emendamenti di cui il senatore Baldassarri ha chiesto la votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.0.6 (testo corretto).

SAIA, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 3.0.8 (testo 2), altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.0.8 (testo 2).

MORANDO (*PD*). Invita i colleghi della maggioranza a votare a favore degli emendamenti 3.0.9 (testo 2) e 3.0.800, che introducono un'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale con aliquota del 20 per cento e agevolazioni fiscali per i titolari di contratti di locazione ad uso abitativo. Non comprende le ragioni della contrarietà del Governo a tali proposte, che comportano oneri solo nel primo biennio di applicazione e consentono nel medio periodo di incrementare le entrate fiscali, favorendo l'emersione dei contratti d'affitto in nero. Sottolinea infine che le proposte contenute nei due emendamenti fanno parte del programma elettorale del Popolo della libertà. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut.*)

RUTELLI (*Misto-ApI*). L'introduzione delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie è stata a lungo osteggiata per ragioni di equilibrio finanziario, ma tale provvedimento, una volta attuato, ha avuto effetti positivi, favorendo l'emersione delle prestazioni lavorative in nero e stimolando l'economia. Analogamente, le norme sulle locazioni proposte dagli emendamenti in esame favoriranno l'emersione dei contratti d'affitto in nero e sosterranno i redditi di molte famiglie italiane, in particolare delle giovani coppie. È invece frustrante vedere che l'approfondito lavoro parlamentare compiuto sulle proposte emendative si concluda con la mera approvazione di ordini del giorno, assai blandi e ben poco cogenti. (*Applausi dai Gruppi Misto ApI, UDC-SVP-Aut, PD e IdV.*)

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.0.9 (testo 2).

SAIA, *relatore*. Esprime parere contrario all'emendamento 3.0.800.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere è conforme a quello del relatore.

ANTEZZA (*PD*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 3.0.800.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.0.800.

SAIA, *relatore*. Esprime parere contrario all'emendamento 3.0.900.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.0.900.

SAIA, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 3.0.821.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si associa all'invito del relatore.

AUGELLO (*PdL*). Ritira l'emendamento.

SAIA, *relatore*. Chiede di trasformare l'emendamento 3.0.11 in un ordine del giorno, espungendo però le previsioni contenute nel primo comma.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BALDINI (*PdL*). Trasforma l'emendamento 3.0.11 nell'ordine del giorno G3.0.11 (*v. Allegato A*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G3.0.11.

MENARDI (*PdL*). Ritira l'emendamento 3.0.7 (testo corretto).

VALDITARA (*PdL*). Ritira l'emendamento 3.0.10 (testo corretto).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. I lavori riprenderanno alle ore 15 con l'esame degli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 2 e dei relativi subemendamenti. Si passerà poi alle votazioni degli articoli 2 e 3 nel loro complesso, alle dichiarazioni di voto finali congiunte sui disegno di legge finanziaria e di bilancio e alla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Dopo una sospensione per consentire al Governo di presentare la Nota di variazione al bilancio e alla 5^a Commissione di presentare le proprie conclusioni in proposito, la seduta riprenderà per la votazione della Nota di variazione e per la votazione finale del disegno di legge di bilancio. Rinvia pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,38*).
Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,44*).

Collegli, sospendo la seduta fino alle ore 10,30, per consentire alla Commissione bilancio di ultimare i suoi lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,34).

Poiché la Commissione bilancio non ha ancora ultimato i suoi lavori, sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 11,44).

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,44)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 11,44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1790.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.207, identico all'emendamento 2.142.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro di entrambi gli emendamenti e alla loro trasformazione in ordini del giorno, che i senatori presentatori dovrebbero avere già preparato.

PRESIDENTE. Senatore Latronico, accetta l'invito del relatore di trasformare in ordine del giorno il suo emendamento 2.142, identico all'emendamento 2.207?

LATRONICO (*PdL*). Signor Presidente, il tema di questi due emendamenti riguarda il sostegno all'emittenza privata e alle televisioni locali. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, io non credo che sarebbe positivo sospendere nuovamente la seduta, a mezzogiorno meno un quarto. Però, come giustamente ha fatto ieri sera il presidente Schifani, se proseguono una confusione e un brusìo tali da non permettere di comprendere niente sospenderei i nostri lavori. Senatore Latronico, la invito a proseguire il suo intervento.

LATRONICO (*PdL*). Grazie, signor Presidente.

Su questi due emendamenti identici, il 2.142 e 2.207, che vedono come firmatari anche i senatori Butti, Amoruso, D'Ambrosio Lettieri, Tancredi e Pichetto Fratin, noi abbiamo insistito con il Governo affinché tenesse in considerazione un settore, quello dell'emittenza privata, che svolge anche un sostegno per l'impresa locale. Sappiamo quanto il sistema

delle piccole e medie imprese locali influenzi le economie di tante... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non si riesce a seguire. La prossima volta sospendo la seduta. Io non riesco a sentire, forse anche perché, vista come è fatta l'Aula, sul banco della Presidenza il brusio arriva più forte.

LATRONICO (*PdL*). Come dicevo, signor Presidente, il sistema delle piccole e medie imprese locali influenza il sistema dell'economia del Paese, perché l'emittenza locale ha una diretta connessione con le produzioni locali. Questo sostegno va anche nella direzione della ripresa economica, oltre ad affrontare il tema del pluralismo informativo, che non è certo di poco momento.

Per tutte queste ragioni, non potendo – allo stato delle cose – ottenere l'approvazione dei due emendamenti a cui noi tenevamo e teniamo, e facendo affidamento anche sul corso dei lavori parlamentari (cioè sul completamento dell'esame del disegno di legge finanziaria presso l'altro ramo del Parlamento), ci siamo impegnati, accogliendo il parere del relatore e del rappresentante del Governo, a trasformare questi due emendamenti in un ordine del giorno, firmato, oltre che da me, dai colleghi Butti, Mura, Massimo Garavaglia, Viceconte, Fleres, Tancredi, Pichetto Fratin e dagli altri che volessero sottoscriverlo.

Nel dispositivo dell'ordine del giorno si legge che si intende impegnare il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a prevedere, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, un incremento degli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, con stanziamenti pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010, 90 milioni di euro per l'anno 2011 e 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Per chiarezza di esposizione, si tratta di risorse già previste dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, che aveva destinato alle emittenti locali una cifra pari a 250 milioni di euro, da prelevare dalle risorse derivanti dal canone RAI che i cittadini versano ogni anno.

BUTTI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTI (*PdL*). Signor Presidente, condivido quanto detto dal collega Latronico. Credo che questo sia un ordine del giorno importante e che potrebbe essere anche sottoscritto, in perfetto stile *bipartisan*, da tutti i colleghi presenti in Aula quest'oggi. Spiego il perché: non esiste un senatore o un deputato che nella sua vita politica non abbia rilasciato una dichia-

razione o un'intervista a una radio o a una televisione locale. Quindi tutti quanti noi conosciamo perfettamente il ruolo essenziale svolto in questi trent'anni dall'emittenza locale televisiva e radiofonica: si tratta di un servizio pubblico che spesso si è trovato a dover supplire alle carenze del vero servizio pubblico offerto dalla concessionaria pubblica, cioè la RAI. Tutti quanti noi conosciamo perfettamente il significato e il valore dell'attività di queste centinaia di emittenti locali televisive e radiofoniche che operano sul territorio, offrendo lavoro a giornalisti, operatori e pubblicitari e creando un indotto straordinario anche per la nostra economia e per le piccole e medie imprese.

So che possiamo contare sulla sensibilità del Governo, come ci è stato ricordato dal vice ministro Vegas e da altri colleghi che abbiamo contattato e con i quali abbiamo lavorato per la soluzione di questo problema.

Sarà proprio la sensibilità del Governo a far sì che questo ordine del giorno abbia un esito favorevole, soprattutto sperando che alla Camera siano individuate le risorse per far fronte a questo periodo triennale, cioè agli anni 2010, 2011 e 2012, indispensabile da coprire economicamente. Se non ci saranno gli incrementi e gli incentivi previsti dalla legge, saranno decine e decine, per non dire centinaia, le piccole imprese del mondo radiotelevisivo che saranno costrette a chiudere. Desidero quindi concludere l'intervento ringraziando per la sensibilità dimostrata sia il relatore Saia sia i componenti del Governo che qui si sono alternati.

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, trovo singolari gli interventi sia del senatore Latronico sia del senatore Butti che motivano, con parole che sentiamo da 17 anni, l'opportunità di aderire al contenuto di questi due emendamenti.

Con la senatrice Pinotti, i senatori Vita e Lusi ed altri abbiamo aggiunto la firma proprio perché abbiamo voluto testimoniare la validità di questa proposta, validità sancita dalla legge che va a ripristinare un diritto già da essa previsto. Non possiamo chiedere che si voti perché, per prassi consolidata, nel momento in cui i primi firmatari decidono di trasformare un emendamento in ordine del giorno, bisogna parlare di quest'ultimo. Vorrei però far notare, signor Presidente, che identico ordine del giorno è stato approvato dall'Assemblea nel maggio scorso. Con precisione, il 13 maggio scorso l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo, entro e non oltre la legge finanziaria 2010, a definire i contributi per l'emittenza locale con almeno 150 milioni di euro a decorrere dal 2010. Ebbene, o l'Assemblea non ci crede (e di fatto con questa scelta rende nulla, qualora non l'avessimo capito, qualsiasi incidenza degli ordini del giorno) o questo è il segno di una nostra sostanziale inutilità. Questo è il punto.

Il Governo è, giustamente, impegnato. Mi rivolgo quindi ai rappresentanti della maggioranza: avete chiesto che vi siano dialogo e capacità di interlocuzione. Però, in questa finanziaria non avete aperto nessuna finestra: vi siete chiusi. E anche davanti ad emendamenti oggettivamente espressione della maggioranza dell'Aula ci troviamo di fronte ad un Governo chiuso, che impone ai senatori della maggioranza di ripiegare sulla sua volontà. Ecco, è un momento di grande mortificazione del Parlamento e del Senato che vorrei fosse registrato agli atti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Riassumendo, l'emendamento 2.207, identico al 2.142, è stato sottoscritto da diversi senatori, poi trasformato in un ordine del giorno comune.

Darei ora la parola soltanto ai senatori che avevano sottoscritto l'emendamento e lo vogliono mantenere, in quanto sull'ordine del giorno si è già registrato un parere positivo da parte del relatore.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, appongo la mia firma all'ordine del giorno G2.142.

Vorrei sottolineare, come già fatto in discussione generale – quando ho illustrato il nostro emendamento sull'editoria e ho citato l'importanza di questi contributi all'emittenza locale –, come il sostegno all'editoria e all'emittenza locale consente a tante imprese giornalistiche, sulla radio, la televisione ed i giornali, di garantire la pluralità dell'informazione, oltre a tutti gli aspetti connessi, sicuramente molto importanti, come i posti di lavoro e un indotto che ruota intorno al mondo dell'editoria e dell'emittenza locale.

È un mondo che fa affidamento sulla possibilità di attuare azioni di comunicazione e *marketing* per le piccole imprese locali. Un negozio di parrucchiere sicuramente non può permettersi campagne pubblicitarie sui grandi quotidiani nazionali e sulle emittenti nazionali e utilizza l'emittenza locale ed i giornali locali cooperativi per svolgere le proprie azioni di comunicazione e *marketing*. Poter contribuire, con questo ordine del giorno, al sostegno, da un lato, dell'editoria, e, dall'altro, dell'emittenza locale riteniamo sia indispensabile. Per tale ragione sosteniamo con forza questa proposta.

GALLONE (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*PdL*). Signor Presidente, volevo comunicarle che anch'io, insieme ai senatori Di Stefano e Musso, vorrei apporre la firma all'ordine del giorno G2.142.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, intervengo non soltanto per apporre la mia firma all'ordine del giorno G2.142, ma anche per ricordare che, al di là di un ordine del giorno, che come vediamo non ha una valenza particolarmente cogente, è stata correttamente richiamata dal senatore Latronico la legge di riferimento (la n. 422 del 1993). Quindi, è strano che ci sia una legge del 1993, che prevede anche una normale copertura finanziaria (ricordo perfettamente quella legge, che fu fatta proprio per dare spazio reale all'emittenza locale), atteso che siamo ancora in quella situazione veramente ambigua in virtù della quale il servizio pubblico radiotelevisivo è coperto non soltanto dal canone ma anche da abbondante pubblicità, che viene quindi sottratta al mercato della pubblicità delle televisioni locali.

Supportiamo convintamente e da tempo tale mercato, perché le televisioni locali, come ricordava lo stesso senatore Latronico, danno veramente largo spazio non soltanto a noi, che veniamo intervistati qualche volta, ma soprattutto alla crescita delle piccole e medie imprese, soprattutto dei territori periferici.

PRESIDENTE. Colleghi, ci sono diverse richieste di intervento per aggiungere firme all'ordine del giorno G2.142, ma non ha senso continuare questo dibattito: chi ha intenzione di sottoscrivere tale ordine del giorno basta che lo comunichi alla Presidenza.

Il relatore ha espresso un parere positivo all'ordine del giorno G2.142. Il Governo è dello stesso parere?

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Certo, Presidente, il Governo è dello stesso parere, rendendosi conto dell'importanza del sistema delle emittenze locali, che non è stato rifinanziato, così come richiesto dall'ordine del giorno, per un ovvio problema di copertura. Qui in Senato, d'altronde, i colleghi sanno che ci siamo scontrati con molti problemi di copertura, che hanno impedito la soluzione di diverse questioni. L'impegno è quello di definire il problema al più presto (auspicabilmente, nelle prossime tornate che riguardano questo stesso provvedimento), altrimenti quando sarà possibile, riconoscendo però che esiste.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.142 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.115.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 2.115.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.115.

GIARETTA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*PD*). Signor Presidente, trasformo l'emendamento 2.115 in un ordine del giorno, se possibile; altrimenti non ha importanza, a questo punto dei lavori.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G2.115a.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,05)

PRESIDENTE. Colleghi, buongiorno.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.115a non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.381 (testo 2).

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se aderiscono all'invito del relatore.

ASCIUTTI (*PdL*). Come primo firmatario, accolgo l'invito avanzato e consegno agli Uffici il testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero segnalarvi che gli Uffici mi hanno comunicato che i Gruppi di opposizione hanno esaurito tutto il loro tempo; consentirò ai colleghi dell'opposizione – con spirito costruttivo, per così dire – interventi brevissimi, per poi andare avanti.

RUSCONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

RUSCONI (*PD*). Signor Presidente, la ringrazio: non le ruberò più di trenta secondi.

L'emendamento 2.381 (testo 2) è stato firmato da me due giorni fa. Ieri il Gruppo del PD ha chiesto di metterlo in votazione e oggi ed accantonato per le ragioni che ha spiegato ieri il presidente Possa: non comporta alcun aggravio o costo aggiuntivo, ma si tratta solo di far entrare giovani ricercatori nell'università. Insisto pertanto perché venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, l'emendamento è del senatore Possa.

RUSCONI (*PD*). Il senatore Possa, ieri, ha ritirato la propria firma.

PRESIDENTE. Il secondo firmatario è il senatore Asciutti, cui chiedo cosa intende fare.

ASCIUTTI (*PdL*). Ribadisco la trasformazione dell'emendamento 2.381 (testo 2) in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.381 non verrà posto in votazione.

L'emendamento 2.385 è stato ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.600.

SAIA, *relatore*. Invito i presentatori dell'emendamento 2.0.600 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Ribadisco che è in corso l'elaborazione di un disegno di legge di iniziativa governativa che affronta questo argomento.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, perché è in corso di elaborazione un provvedimento in materia di turismo che dovrebbe comprendere questo tema e nel quale probabilmente si potrebbe trattare anche questo aspetto, che non credo sia da affrontare in sede di manovra finanziaria.

ZANETTA (*PdL*). Mi pare di cogliere che la volontà del Governo sia quella di affrontare il tema delle case da gioco. Pertanto, ritiro l'emendamento 2.0.600.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.4.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento 2.0.4, con le motivazioni che ho fornito per l'emendamento precedente, altrimenti esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

BALDINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 2.0.600, di cui sono cofirmatario, perché non mi è stato consentito prima di parlare. È stato chiesto soltanto al senatore Zanetta se accettava l'invito al ritiro dell'emendamento.

Sul punto vorrei pregare il vice ministro Vegas di accettare, avendo preannunciato un organico disegno di legge sulla materia, un ordine del giorno che inviti il Governo ad esaminare l'opportunità di aprire nuove case da gioco, naturalmente con una proposta di legge da presentare in Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, l'emendamento 2.0.600 è stato ritirato.

BALDINI (*PdL*). Tuttavia, essendo stato sottoscritto anche da me e da altri senatori, abbiamo titolo ad accettarne o meno il ritiro.

Chiediamo al Governo di accogliere la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno che inviti il Governo ad esaminare la possibilità di aprire nuove case da gioco, oltre a quelle già esistenti, tenendo conto, per la sede, dei Comuni ubicati in riva al mare o sulle sponde dei laghi naturali di maggior rilievo nazionale, e comunque situati in un contesto territoriale a forte valenza turistica, con particolare riguardo ai Comuni già titolari di concessione.

Credo che non vi siano ragioni ostative all'accoglimento di un ordine del giorno così formulato, che non obbliga il Governo, ma lo invita ad esaminare tale possibilità.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. In questi termini, l'ordine del giorno è accoglibile.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.0.4 è stato espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo un invito al ritiro.

Senatore Pistorio, accetta l'invito a ritirarlo?

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, la risposta che ha fornito il Governo all'ordine del giorno in cui è stato trasformato l'emendamento 2.0.600 dei colleghi del Popolo della Libertà mi fa pensare che

sia possibile integrarne il contenuto con le specificità poste dall'emendamento 2.0.4 di cui sono primo firmatario.

Sul tema delle case da gioco, l'altro giorno si è sviluppato – e si è pure un po' smorzato – un dibattito che affronta varie questioni. Alcune delle riflessioni che ho offerto all'Aula, ma anche in incontri informali, relativamente all'aspetto che ci viene rappresentato come problematico, ossia quello delle possibili connessioni con il riciclaggio e con il sistema di infiltrazione della criminalità organizzata, sono contestabili attraverso una precisa scelta dello Stato di intervenire con una presenza vigile su queste strutture, che costituiscono un'importante integrazione all'offerta turistica di alcuni territori.

Non voglio tediare i colleghi raccontando dei flussi ciclici di italiani che si recano presso le case da gioco – ad esempio presso il Casinò di Malta – con notevoli costi economici, ma si pone il problema di una scelta univoca da parte del Governo, perché, rispetto all'apertura e alla disponibilità mostrate da membri dell'Esecutivo (a cominciare dal Ministro dell'economia che, in modo solenne, si impegnò in tal senso), ci siamo poi trovati di fronte ad espressioni e rilievi di ordine diverso da parte di altri esponenti dell'Esecutivo.

Pertanto, se con l'accoglimento oggi di un ordine del giorno in materia il Governo intende assumere un impegno politico a predisporre una normativa organica sulle case da gioco, con la proposta da me presentata intendo chiedere che se ne privilegi la collocazione intanto in alcune Regioni meridionali a vocazione turistica, al fine di riequilibrare un'offerta che esiste in altra parte del Paese e che oggettivamente, per quanto ci riguarda, è penalizzante. Quanto poi al dato che è stato richiamato, cioè al fatto che le case da gioco si trovano in aree di confine, voglio precisare che è un argomento che può essere gestito con una certa flessibilità, perché le aree costiere sono perfettamente omologabili alle aree di confine. La questione, piuttosto, è l'impegno convinto del Governo ad istituire queste case da gioco e a scegliere alcune Regioni meridionali quale sede privilegiata per l'ubicazione delle stesse.

Invito quindi il Governo ad esprimere parere favorevole anche su questa mia proposta e, più in generale, su un ordine del giorno complessivo che integri tutte le istanze in discussione.

CURSI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei far riflettere l'Assemblea sul tema delicatissimo delle case da gioco.

Leggendo i due emendamenti presentati – il 2.0.600, su cui è intervenuto il collega Baldini, ed il 2.0.4 del senatore Pistorio – vi sono alcune griglie ed alcuni presupposti che non ritengo di poter accettare. Innanzitutto, non capisco perché debbano essere privilegiate le case da gioco che si trovano in riva al mare o in riva ai laghi, per cui se una Regione

non ha mare o laghi non può aprire case da gioco. In secondo luogo, il senatore Pistorio ha parlato dell'apertura di case da gioco al Sud: ma se la casa da gioco deve essere – come deve essere – motivo di attrazione turistica, invitiamo il Governo ad accogliere un ordine del giorno di carattere generale, nel quale si impegna unicamente l'Esecutivo, appunto in via generale, a rivedere il tema delle case da gioco. In caso contrario, infatti, non capisco perché alcune Regioni, a differenza di altre, debbano essere escluse: privilegiare alcune aree rispetto ad altre non ha senso.

Vorrei un parere da parte del Governo a questo riguardo. (*Brusì*).

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, vi invito a fare un po' di silenzio: stiamo parlando di un tema delicato, che tocca tutti in maniera trasversale.

Invito il vice ministro Vegas ad esprimere il suo parere.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, premesso che con il cognome che porto non vorrei essere tacciato di conflitto di interessi in materia, probabilmente un ordine del giorno di carattere generale che invita il Governo a valutare la questione, con un riferimento generale anche per quanto riguarda la congruità dell'ubicazione, senza particolari specificazioni, forse potrebbe essere accolto.

Pertanto invito sia il senatore Pistorio che i senatori Zanetta e Baldini a presentare un unico ordine del giorno di carattere generale, unificando le rispettive proposte.

LAURO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*PdL*). Signor Presidente, su questo argomento credo di dover esprimere un totale dissenso rispetto all'orientamento del Governo di accogliere un ordine del giorno integrato in materia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Propongo dunque, signor Presidente, di trasformare in una mozione parlamentare il documento da me presentato in Commissione antimafia sul gioco d'azzardo, in generale, e sulle case da gioco, in particolare. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP, UDC-SVP-Aut, PD e IdV*).

Non è questa la strada per risolvere i problemi del turismo italiano né dello sviluppo del Mezzogiorno. Non lo è. Questa è una scorciatoia pericolosa anche rispetto alle iniziative annunciate dal Ministro per il turismo, perché la mafia, la 'ndrangheta e le organizzazioni criminali invece di comprare le case da gioco compreranno gli alberghi a cinque stelle per poter gestire anche questa parte del turismo di qualità. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP, UDC-SVP-Aut, PD e IdV*). Il futuro del turismo sono le infrastrutture, i servizi, l'offerta turistica, il *marketing*, l'immagine internazionale del nostro Paese, non le case da gioco. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP, UDC-SVP-Aut, PD e IdV*).

BAIO (PD). Bravo!

LAURO (PdL). In tutte le città con casinò si producono effetti devastanti per le famiglie che abitano in quelle località: il mercato immobiliare sembra drogato, subisce una modificazione dei prezzi, gli affitti salgono e attorno ai casinò si crea il mercato dell'usura. Quindi, il mio no è assoluto e se l'ordine del giorno dovesse essere accolto dal Governo farò una battaglia contro. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP, UDC-SVP-Aut, PD e IdV. Molte congratulazioni).*

BAIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (PD). Signor Presidente, dopo le parole del senatore Lauro credo ci sia davvero poco da aggiungere. Ho chiesto la parola per fare solo una battuta: di fronte alla mancanza di assunzione di responsabilità da parte del Governo su problemi gravi, mi stupisco, ci stupiamo, siamo scandalizzati – uso volutamente questo termine – che vi prendiate la briga di prevedere nuove case da gioco. Credo che ciò sia immorale verso quei cittadini che si aspettano risposte concrete da questa finanziaria e da questo Governo.

Invito quindi il Presidente e il Vice Ministro a ripensare l'accoglimento di questo ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, per chi frequenta le Aule parlamentari questo tema appare ricorrente: in ogni finanziaria riemerge il tema delle case da gioco. Penso però che il Parlamento si possa fidare dei lavori svolti dalla Commissione parlamentare antimafia nel corso di più legislature, con diverse maggioranze e diverse sensibilità. Alla fine di tutti questi lavori – ha ragione il senatore Lauro – si arriva sempre alla stessa conclusione: se nel Mezzogiorno vogliamo coniugare legalità e sviluppo, le case da gioco non sono una fonte attrattiva ma, paradossalmente, una fonte di allontanamento degli investimenti.

Lei sa, signor Presidente, che per attrarre investimenti oggi si richiede una condizione fondamentale: tenere lontana la mafia dai territori. Ecco perché il Parlamento, se si affida ai lavori della Commissione antimafia, deve accoglierne le richieste, e il presidente Pisanu da ultimo ha chiesto una maggiore attenzione sul binomio legalità-sviluppo nel Mezzogiorno. Ecco perché, Presidente, reputo inopportuna la risposta del Governo, ed è bene che su questo il Parlamento dia un segnale chiaro all'Europa e al Paese: venite nel Mezzogiorno perché vogliamo attrarre investimenti sani e siamo pronti a tenere lontano la mafia. Al contrario, quella

avanzata è una proposta un po' sconclusionata, che paradossalmente non fa bene al turismo e non dà opportunità al Mezzogiorno. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BOSCETTO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*PD*). Chiudi Sanremo!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, eravamo nostalgici. Ci mancava.

BOSCETTO (*PdL*). Signor Presidente, colleghi, non ripeterò le considerazioni che ho già svolto ieri per dimostrare la mia assoluta contrarietà all'istituzione di nuovi casinò sul territorio italiano. Prendo anche atto della posizione del senatore Lauro, che già precedentemente si era espresso nei termini che oggi ha ben chiarito. Voglio solo affrontare in Aula la situazione riguardante i due emendamenti in questione, l'emendamento Zanetta e l'emendamento Pistorio.

È stato espresso parere contrario dal relatore e dal Governo. È intervenuto il senatore Baldini, con una richiesta di accantonamento; si è unito il senatore Pistorio; il relatore e il Governo hanno deciso per l'accantonamento. Oggi si scioglie il nodo dell'accantonamento attraverso la richiesta di ritiro dei due emendamenti avanzata sia dal relatore che dal Governo. Si motiva questo parere contrario – o meglio l'invito al ritiro e il parere contrario – con il fatto che presso la competente Commissione è in corso una discussione su un progetto di legge che vedrebbe la possibilità di istituire nuove case da gioco oltre alle quattro già esistenti.

A seguito del nuovo intervento del senatore Baldini e dell'intervento del senatore Pistorio, non vedo per quale ragione si debbano collegare questi due fatti: se c'è in discussione un disegno di legge nella Commissione competente, si discuta e vedremo successivamente quale sarà il risultato in quella sede. Non vi è ragione perché oggi, cambiando addirittura all'ultimo secondo la propria posizione, il relatore e il Governo debbano accogliere l'ordine del giorno illustrato dal senatore Baldini. E non vi è ragione perché venga accolto l'ordine del giorno del senatore Pistorio. Sono ordini del giorno che entrano già nello specifico: l'uno parla di otto casinò in più da istituire sul territorio nazionale.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Boschetto, ma il vice ministro Vegas si è dichiarato disponibile ad accogliere un ordine del giorno generico, della cui formulazione eravamo in attesa. Questo è lo stato dei lavori.

BOSCETTO (*PdL*). Ci stavo arrivando, Presidente. Non ho dimenticato questo particolare.

Seguendo la logica che sto portando avanti, anche un ordine del giorno generico, che riguardi ambedue gli emendamenti, finisce comunque per spingere un disegno di legge che, invece, deve essere discusso nella Commissione competente – lo ripeto per la terza volta – nella più ampia libertà. Non possiamo far pensare che da quest’Aula, con tutta la contrarietà che è emersa, sia uscito in qualche modo, attraverso una formulazione anche generica, un ordine del giorno che dimostra comunque la volontà del Parlamento, ma soprattutto la volontà del Governo, di andare avanti sull’istituzione di nuovi casinò.

Quindi, pregherei il relatore e il Governo di rimanere fermi sulla loro posizione (invito al ritiro o parere contrario), revocando la propria disponibilità ad accogliere ordini del giorno di qualsiasi tipo e lasciando che un problema così delicato venga affrontato nella Commissione competente nei tempi e nei termini che essa stessa si darà. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

VEGAS, *vice ministro dell’economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell’economia e delle finanze*. Signor Presidente, premesso che in materia di casinò il Parlamento vota ordini del giorno da vent’anni e non se ne sono mai fatti, premesso che nell’ordine del giorno annunciato si utilizzerebbe la formula «invita il Governo ad esaminare la possibilità», e il Governo può esaminare tale possibilità positivamente o negativamente, era stata manifestata una disponibilità ad accogliere tale ordine del giorno. Tuttavia, registrato l’umore complessivo dell’Assemblea, non ho difficoltà a chiarire meglio il pensiero del Governo relativamente alla questione, preannunciando un parere contrario nel caso in cui venisse presentato un ordine del giorno in materia. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Musi*).

PRESIDENTE. Il Governo preannuncia quindi un parere contrario su un eventuale ordine del giorno.

A questo punto vorrei far intervenire i presentatori degli emendamenti 2.0.4 e 2.0.600, senatori Pistorio e Baldini, perché chiariscano la loro posizione.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le riflessioni del senatore Lauro e del senatore Boschetto; hanno affermato entrambi – l’uno sui contenuti e l’altro sulla procedura – cose assolutamente ragionevoli per una parte e condivisibili per l’altra.

Per quanto mi riguarda, l’idea di una riflessione più pacata e più attenta alle diverse questioni, da sviluppare in Commissione attraverso un disegno di legge organico, mi pare metodologicamente corretta. Se però l’umore prevalente, al di là di sensibilità che sono pienamente legittime,

è quello che l'Aula ha manifestato rumoreggiando, se questo è uno Stato unitario, se le regole valgono in tutto il territorio, credo che il Governo in Commissione debba produrre un atto che preveda l'abolizione di tutti i casinò. Anche di quelli esistenti! (*Applausi dal Gruppo PdL*).

DE ANGELIS (*PdL*). Bravo!

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Infatti, ciò che non accettiamo è di essere un Paese a doppia legalità, a doppia sovranità, per cui al Nord non c'è infiltrazione malavitoso, tutto è perfetto, al contrario del Sud. Stabiliamo un criterio di geopolitica, Presidente! Mi va benissimo che il Parlamento decida per l'eliminazione del gioco d'azzardo nella forma dei casinò ed è legittimo che lo Stato provveda invece a recuperare importanti risorse attraverso una implementazione delle lotterie nazionali, che anch'esse producono danni importanti per le famiglie. Lì però vi è una ragione alta, nobile, ossia l'implementazione delle entrate per lo Stato. Quello che non è accettabile è il pregiudizio per cui ciò che è possibile al Nord non può essere fatto al Sud.

Ho chiesto in modo provocatorio, parlando anche con qualche tecnico della materia concernente la sicurezza pubblica, se sia possibile istituire case da gioco ove il controllo rigorosissimo dei flussi fosse garantito attraverso un livello di accertamento elevatissimo. Mi è stato detto che è possibile e che vi sono esperienze importanti (non cito il collega competente, per non esporlo ad un eventuale giudizio dell'Aula); ho avuto la chiara cognizione che è possibile ipotizzare l'istituzione di case da gioco in condizioni di tranquillità in merito al riciclaggio. Ma il tema dell'indotto a cui si riferisce il senatore Lauro è oggettivamente inquietante: quell'indotto non può valere soltanto per le aree del Sud, perché Saint Vincent, Venezia, Campione o Sanremo non sono realtà diverse per quanto riguarda i processi di tipo speculativo e per quanto riguarda non solo il riciclaggio, ma anche l'usura.

Allora, il Governo vada in Commissione con una proposta. Mi va benissimo che sia quella dell'abolizione.

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, conferma quindi il ritiro dell'emendamento 2.0.4?

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, conferma il ritiro dell'emendamento 2.0.600?

BALDINI (*PdL*). Signor Presidente, intendo porre due ordini di problemi. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Non riesco a sentire nulla. Colleghi, posso chiedere un momento di calma? La prego di continuare, senatore Baldini.

BALDINI (*PdL*). Il primo riguarda la procedura. Abbiamo accettato la trasformazione dell'emendamento 2.0.600, che precede quello del senatore Pistorio, in un ordine del giorno con una formulazione non impegnativa per il Governo, una posizione aperta che lascia al Governo la possibilità di esaminare l'opportunità di aprire nuove case da gioco. Mi sembra sia stata una posizione ragionevole, aperta, di grande disponibilità, sulla quale il Governo ha manifestato a sua volta disponibilità pronunciandosi a favore di un accoglimento dell'ordine del giorno stesso. Dal momento che il Governo ha dichiarato quale fosse la sua posizione e che l'ordine del giorno è stato accolto, non credo che l'argomento possa essere oggetto di una ulteriore riflessione e, quindi, di una modifica, visto che siamo di fronte ad un atto già compiuto. Questo è il primo problema che poniamo.

Non intendiamo perdere ulteriore tempo discutendo di questa materia, considerati i tanti argomenti e le osservazioni che sono state svolte. Avremmo buon gioco a ribattere sulle obiezioni avanzate da qualcuno che si è fatto difensore d'ufficio di Comuni in cui già esistono casinò. È evidente che coloro che rappresentano nel Parlamento, e qui in Senato, questi Comuni hanno tutto l'interesse a bloccare qualunque iniziativa che miri ad aumentare il numero delle case da gioco perché, come si suol dire, meno sono meglio è. Credo che la difesa fatta da parlamentari che hanno interessi specifici nelle città di provenienza in cui esistono i casinò sia una posizione scontata che, in quanto tale, ha poca rilevanza sul piano strettamente politico della valutazione complessiva del problema.

Per quanto attiene poi al problema più generale, mi meraviglio – considerato il carattere della questione – che ci sia una distinzione così netta nell'esprimere giudizi sul Paese.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, la invito a concludere.

BALDINI (*PdL*). Mi sto accingendo a concludere, signor Presidente. Mi preme fare un'ultima valutazione relativa al fatto che al Nord possono essere realizzati nuovi casinò e al Centro-Sud no, altrimenti si dà modo alla criminalità, alla mafia e a tutto quello che c'è nel Sud del Paese di consolidarsi ed espandersi.

Se dovessimo ragionare fino in fondo senza ipocrisie, dovremmo analizzare seriamente questo problema, così come è avvenuto in tanti Paesi europei spesso più avanzati del nostro, che sono fortemente concorrenti sul piano dell'offerta turistica. E mi sembra che non siano sorti grandi problemi.

Se invece il Governo e la maggioranza parlamentare ritenessero – e anch'io lo sostengo – che non si debba consentire l'apertura di case da gioco per le motivazioni che sono state espresse, anch'io sarei dell'avviso che, per le stesse motivazioni, si dovrebbe provvedere alla chiusura di tutte le case da gioco presenti nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, in conclusione, qual è la sua posizione riguardo all'emendamento 2.0.600?

BALDINI (*PdL*). L'ho già espressa, signor Presidente. C'è un atto compiuto di cui si deve prendere atto.

PRESIDENTE. Al riguardo dissento, senatore Baldini. Il Governo può – e tante volte lo ha fatto da quando sono parlamentare – cambiare in un senso e nell'altro il proprio parere. La storia parlamentare è piena di migliaia di casi in cui il Governo, di qualunque maggioranza sia stato espressione, ha, nel corso dell'*iter* dei lavori parlamentari, cambiato la propria posizione.

BALDINI (*PdL*). Non ci sono problemi, signor Presidente. Prendo atto della posizione del Governo e non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.0.21.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, invito il senatore Esposito a ritirare l'emendamento, perché tale materia, di cui condivido l'importanza, è in parte recepita dall'ultima formulazione del mio emendamento 2.3000.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Esposito, cosa intende fare?

ESPOSITO (*PdL*). Signor Presidente, accetto l'invito al ritiro. Il segnale che il relatore ha dato nel suo emendamento è abbastanza debole: si tratta solo di 15 milioni. Insieme ai colleghi che hanno firmato l'emendamento 2.0.21, mi impegno a presentare un disegno di legge specifico sulla questione dell'incentivazione della fiscalità di vantaggio nelle Regioni del Sud. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.0.29.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, tenendo conto che si tratta di una massa alquanto notevole e che misure per il pagamento sono già state assunte, da ultimo, nell'assestamento di quest'anno. Esse sono tali da consentire il pagamento di una massa ulteriore, di circa 18 miliardi di euro, e ciò rappresenta un aiuto notevole. È un problema che si sta gradualmente risolvendo.

PRESIDENTE. Senatore Ranucci, accoglie l'invito del relatore e del Governo?

RANUCCI (*PD*). Signor Presidente, ribadisco l'importanza di arrivare a una soluzione del problema dei crediti che le aziende vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Ne abbiamo parlato con il Vice Ministro. Credo che tale questione sia importante anche per le Regioni, perché nel momento in cui c'è una compensazione dei debiti tra imprese ed enti locali, riusciamo a far emergere anche quei crediti che in questo momento sono collocati presso società finanziarie, che provocano problemi di bilancio alle Regioni, in quanto bisogna pagare un interesse a tali finanziarie. Raccomando pertanto al Governo di seguire con attenzione tale questione, che interessa una parte importante del nostro Paese.

Ritiro pertanto l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.29 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'emendamento 2.0.39.

IZZO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*PdL*). Signor Presidente, ho già avuto modo di parlarne sia con il relatore che con il Governo. Mi rendo conto che il mio emendamento rappresenta un forte impegno. Esso si muove nella direzione di recuperare tutta la parte in nero che non viene fatturata nelle ristrutturazioni. Per essere equilibrato, essendo scaduto il 31 dicembre 2008 il recupero dell'IVA sugli interventi dei danni causati dal terremoto del 1980, mi ero permesso di proporre questo emendamento. Mi rendo conto che tale misura comporta un costo di 250 milioni all'anno, ma tale cifra verrebbe recuperata attraverso l'aumento della fatturazione.

Se il relatore e il Governo sono d'accordo, potrei trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. Per quanto riguarda la parte dell'ordine del giorno relativa al comma 2 dell'emendamento, chiedo al Governo di accettarla, per consentire ai sindaci dei Comuni terremotati la rendicontazione con un termine ulteriore, quindi fino al 31 dicembre 2010. Comunque, anche se non dovesse essere accolta immediatamente, potrà essere oggetto di attenzione particolare da parte del Governo, perché si tratta di una questione che mi è stata sollecitata dalla maggior parte dei sindaci della Campania e della Basilicata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi in proposito.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole all'accoglimento della proposta del senatore Izzo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo la prima parte di tale ordine del giorno. Il capoverso finale del dispositivo

può invece creare dei problemi per il rendiconto dei Comuni, quindi anche per la valutazione degli effetti sul Patto di stabilità; pertanto, essa può essere accolta esclusivamente come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Izzo, è d'accordo?

IZZO (*PdL*). Mi adeguo alla posizione del Vice Ministro.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G2.0.39 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.43.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento, perché già ricompreso nell'emendamento del relatore.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se intende ritirare l'emendamento.

AUGELLO (*PdL*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.53.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, perché già ricompreso nell'emendamento del relatore.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo alla presentatrice se intende ritirare l'emendamento.

MARAVENTANO (*LNP*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.Tab.C.34.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento, perché già ricompreso nell'emendamento del relatore.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se intende ritirare l'emendamento.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.0.2 (testo corretto).

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento e alla sua trasformazione in ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se intende aderire all'invito formulato.

BALDASSARRI (*PdL*). Signor Presidente, poiché stiamo parlando di un pacchetto integrato di emendamenti, dal 3.0.2 (testo corretto) al 3.0.10 (testo corretto), che portano tutti la mia firma, vorrei ascoltare il parere del relatore e del Governo sull'intero pacchetto di proposte.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la sua posizione è chiarissima. Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'insieme degli emendamenti presentati dal senatore Baldassarri.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti e alla loro trasformazione in ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, io credo che il senatore Baldassarri volesse un parere motivato nel merito.

Vi sono due ordini di questioni. La prima riguarda l'economia dei nostri lavori, rispetto alla quale questi emendamenti cambierebbero completamente la natura di una finanziaria. Per tale motivo, mi sono permesso di osservare in sede di replica che, almeno ad avviso del Governo, è opportuno mantenere molto rigidi i cordoni della borsa in un momento in cui anche, da ultimo, l'Unione europea ha raccomandato una intensificazione dell'azione di rientro di tutti i Paesi europei, appunto perché in una fase di difficoltà economica è opportuno mantenere salda la linea della finanza pubblica. Quindi, anche su iniziative che sarebbero di per sé interessanti e che saranno perseguite dal Governo (probabilmente non subito, ma nel prossimo futuro e auspicabilmente nell'arco della legislatura), come la graduale diminuzione del peso dell'IRAP (sulla cui natura sostanzialmente irrazionale, in quanto colpisce i costi piuttosto che i redditi, ritengo tutti possiamo convenire), esiste un problema di copertura.

Inoltre, esiste anche un problema di valutazione comparativa tra i diversi livelli di imposte, nella consapevolezza che una diminuzione della pressione tributaria è indispensabile per assicurare qualche possibilità di sviluppo al Paese allorquando uscirà della crisi. Forse occorre fare una sorta di menù condiviso, che riguardi non solo le imposte sulle imprese, ma anche – perché no? – quelle sulle famiglie, a cominciare dai titolari di redditi più bassi.

Il primo problema riguarda forse una valutazione complessiva dei cespiti sui quali intervenire, motivo per il quale anche la cosiddetta cedolare secca sugli affitti (misura che sarebbe estremamente ragionevole) va vista in un quadro comparato. Poi, ovviamente, vi è un problema di copertura. Le coperture offerte dal senatore Baldassarri sono molto interessanti, ma in qualche caso comporterebbero alcuni problemi di funzionamento dell'amministrazione.

Sotto questo profilo, quindi, il ragionamento di diminuzione della pressione fiscale, pur assolutamente condiviso dal Governo, deve essere affrontato non immediatamente in questa fase ma, come io spero, già dal prossimo anno, quando saranno più chiari i canali di uscita del Paese dalla crisi e avremo avuto modo tutti insieme di svolgere un ragionamento più definito e forse anche condiviso da parte della maggioranza (e non solo della maggioranza, ma anche dell'opposizione) su dove andare ad intervenire per la diminuzione della spesa pubblica. Credo infatti che proprio la definizione di *target* condivisi di diminuzione della spesa pubblica possa essere un obiettivo – questo sì – di carattere *bipartisan* che possa coinvolgere tutto il Parlamento e consentire di risolvere finalmente quel problema del «tassa e spendi» che ci ha portato nelle condizioni economiche e finanziarie in cui ci troviamo oggi.

BALDASSARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (*PdL*). Signor Presidente, chiedo un minimo di attenzione, perché credo che questo pacchetto di emendamenti forse meriti una riflessione ulteriore.

Premetto che l'intero pacchetto di emendamenti non scioglie nessun cordone della borsa: nessuno di questi emendamenti determina aumenti di deficit pubblico, in quanto ciascuno di essi è totalmente coperto da tagli di spesa.

Il ragionamento che fa il vice ministro Vegas è importante dal punto di vista della prudenza. Noi proponiamo infatti di tagliare due voci di spesa e, soprattutto in relazione alla voce degli acquisti di tutte le pubbliche amministrazioni, può essere nel tempo problematico il taglio nella dimensione che ci siamo permessi di indicare, che è semplicemente la correzione di quella gobba di esplosione di spesa avvenuta negli ultimi cinque o sei anni. Non credo che i cittadini italiani che hanno dovuto subire l'aumento di tasse a fronte di quell'aumento di spesa possano esprimere

un giudizio positivo in termini di maggiore quantità e migliore qualità dei servizi sociali ottenuti.

Diverso è invece il ragionamento sull'altra voce di spesa, quella dei fondi perduti, che indichiamo come possibile elemento di copertura. In questo caso non ci sono dubbi: se passa l'emendamento, le risorse sono disponibili dal giorno dopo e, quindi, tali da poter consentire una certa copertura dei provvedimenti contenuti in questi emendamenti. La ragione è semplice: il fondo perduto non viene azzerato, ma anzi trasformato in credito di imposta, e qualunque persona di buon senso sa che, avendo 10 euro e decidendo di non spenderli tutti quest'anno a fondo perduto, ma spalmandoli nei 5 anni successivi (ad esempio 2 euro l'anno), devo garantire la copertura dei 2 euro, ma si liberano 8 euro quando assumo questo provvedimento. Questa è la proposta contenuta nei nostri emendamenti.

Quindi, non si tratta di mollare i cordoni della borsa, bensì di assumere la responsabilità di incidere su quei due bubboni di spesa pubblica che hanno spesso determinato elementi di connivenza tra economia, politica e organizzazioni criminali. Mi rendo conto che il processo è lungo e difficile e che va affrontato con una grande compattezza della politica e delle istituzioni, sia della maggioranza, sia del Governo, sia dell'opposizione. È un percorso lungo che richiede determinazione, e ha ragione il vice ministro Vegas a dire che non si fa con la bacchetta magica. Tuttavia, se non si comincia mai, è evidente che chi beneficia di queste acque torbide ha l'assicurazione che mai si arriverà all'obiettivo.

Chiarito che non si tratta di emendamenti «sfascia conti pubblici», va altresì sottolineato che non è la proposta di quattro azzecagarbugli, ma è il ragionamento accorato di chi guarda ai bisogni delle famiglie, delle imprese, del tessuto sociale ed economico del nostro Paese e sa che non si potrà ridurre quella oppressione fiscale se non riducendo la spesa pubblica corrente. Non è che rinviando a tre o a cinque anni potremo ridurre la pressione fiscale aumentando il deficit: non lo si può fare oggi e non lo si potrà fare mai! Quindi, chi assume la responsabilità di ridurre il peso opprimente (per i tartassati, non per gli evasori) del fisco, sa che assume la responsabilità di aggredire con tagli strutturali e permanenti quelle voci di spesa.

Ciò detto, signor Presidente, gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.5 sono gli emendamenti complessivi di una manovra ed assumono entità rilevanti. Ma non si può modificare con la politica economica l'andamento tendenziale inerziale se non con una manovra quantitativamente rilevante: man mano che riduciamo le quantità dell'intervento riduciamo le possibilità potenziali di incidere su quegli andamenti tendenziali.

Nonostante questo, mi rendo conto e prendo atto della posizione espressa dal vice ministro Vegas. Quindi, per quanto riguarda gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.5, accetto l'invito a presentare un ordine del giorno, il cui testo è già redatto e che farò pervenire alla Presidenza. Attenzione, questi tre emendamenti si intendono ritirati e sostituiti con l'ordine del giorno nel momento in cui il relatore e il rappresentante del Governo, dopo averlo letto, accetteranno l'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Se lei ha già elaborato il testo dell'ordine del giorno, la Presidenza ne distribuirà copia ai colleghi e al Governo. Poi valuteremo la posizione del vice ministro Vegas al riguardo.

BALDASSARRI (*PdL*). Per quanto concerne gli emendamenti 3.0.7 e 3.0.10, che riguardano – sempre con tagli di spesa indicati – le spese per infrastrutture ed opere pubbliche, i fondi per le forze di polizia e per la sicurezza (Ministeri dell'interno e della difesa) ed i fondi per la ricerca scientifica e tecnologica, accetto l'invito al ritiro, presentando un ordine del giorno che indichi nelle possibili entrate dello scudo fiscale, di carattere *una tantum*, la possibilità di procedere a finanziare tali interventi, che sono altrettanto *una tantum*. Questo per sgombrare il campo da ogni equivoco. Le entrate che deriveranno dello scudo fiscale, essendo *una tantum*, non hanno nulla, ma nulla a che vedere con provvedimenti strutturali e permanenti. Ciò sarebbe in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Restano infine, signor Presidente, tre emendamenti. Vi è anzitutto l'emendamento 3.0.6, che costituisce il primo passo per la riduzione dell'IRAP, ed è firmato da molti colleghi del Popolo della Libertà e dai colleghi della Lega, e di cui il collega Garavaglia ha già illustrato ieri il contenuto. Esso non presenta alcun problema di copertura. La discussione avvenuta tra noi e i colleghi della Lega era proprio sulla forma di copertura; la Lega proponeva di utilizzare i fondi del FAS, poi abbiamo concordato di proporre la riduzione, o meglio, la trasformazione di 6 miliardi di euro di fondi perduti in credito di imposta, coprendo il credito di imposta per il valore di 2 miliardi di euro. Tutti sanno che 6 meno 2 fa 4, quindi 4 miliardi di euro di risorse che così si liberano andrebbero a finanziare l'esclusione dei salari dalla base imponibile dell'IRAP per tutte le piccole e medie imprese al di sotto di 50 addetti, mentre per tutte le imprese al di sopra di 50 addetti tale esclusione avverrebbe *pro quota* rispetto al totale degli occupati dell'azienda. Questo è l'emendamento, che non tocca alcun euro delle entrate delle Regioni, perché, come ha già detto il collega Garavaglia, la formula che proponiamo è quella della detrazione dalle altre imposte dirette ed indirette; quindi, le Regioni ricevono l'IRAP per intero e l'azienda porta questa quota a detrazione delle imposte dirette e indirette.

Propongo poi al Governo e al relatore una riformulazione dell'emendamento 3.0.8 (testo corretto).

MORANDO (*PD*). Il 3.0.6 è mantenuto, allora?

BALDASSARRI (*PdL*). Dirò alla fine quali emendamenti intendo mantenere.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la inviterei cortesemente a concludere; le segnalo che sta parlando da 12 minuti.

BALDASSARRI (*PdL*). Signor Presidente, però ho fatto queste proposte ed avanzato queste idee da 25 anni!

PRESIDENTE. Ho il massimo rispetto per lei e per la sua carica; volevo solo segnalarle che il tempo è scaduto.

BALDASSARRI (*PdL*). Propongo dunque una riformulazione dell'emendamento 3.0.8 (testo corretto) che riguarda l'inizio del percorso degli sgravi IRPEF per la famiglia. Nell'emendamento originario è previsto, da una parte, il taglio di 15 miliardi di euro nella voce «acquisti» e, dall'altra, la concessione di deduzioni per carichi familiari di 5.000 euro all'anno, per un equivalente di 15 miliardi. Questo permetterebbe una doppia progressività dell'IRPEF, verticale in base al reddito e orizzontale a parità di reddito, in base alle teste che sono da sfamare dentro lo stesso nucleo familiare. Con tale riformulazione, fermo restando il taglio di 15 miliardi che potrà essere realizzato nel tempo, si propone di partire con una deduzione di 1.000 euro soltanto per ogni componente del nucleo familiare. Quindi, potenzialmente si tagliano 15 miliardi di euro ma si propone di usare adesso soltanto 3 miliardi, per avviare tale percorso.

Peraltro, così riformulato l'emendamento non farebbe altro che rendere strutturale e permanente il provvedimento assunto lodevolmente ieri dal Governo. Nel momento in cui il Governo ha ridotto l'acconto IRPEF per 3,8 miliardi in termini di liquidità ha dato certamente un sostegno alla famiglia, ma certamente si tratta di uno spostamento nel tempo, all'anno prossimo, in sede di saldo; quindi, non modifica la pressione fiscale, ma è positivo. C'è da aspettarsi qualche elemento che però non riduce la positività dell'intervento, perché tutti sappiamo che il giudizio dei mercati finanziari, a cui dobbiamo tenere, è legato, cari colleghi, al fabbisogno di cassa.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la invito cortesemente a concludere: le sto dando l'ultimo minuto.

BALDASSARRI (*PdL*). Sì, signor Presidente, la ringrazio. Nonostante le confusioni di alcuni Soloni editorialisti, che confondono la cassa con la competenza, la riduzione dell'acconto semmai determina quest'anno un fabbisogno di cassa favorevole a tutto questo. Così riformulato, l'emendamento non fa altro che rendere parzialmente strutturale e permanente in termini di competenza largamente coperta quanto il Governo ha deciso ieri in termini di cassa.

L'ultimo emendamento di cui voglio parlare è il 3.0.9 (testo corretto). Anche in questo caso, propongo una riformulazione: restano l'ipotesi della cedolare secca al 20 per cento per i piccoli proprietari e il taglio di 2 miliardi per coprire quell'*escamotage* puramente tecnico del primo anno di scoperta; si può partire, allora, con una deduzione sugli affitti di 1.000 euro soltanto per il primo anno. Questo riduce l'onere tecnico-ragio-

nieristico a 500 milioni per il primo anno, a fronte di 2 miliardi di taglio (il rapporto di sicurezza è di 1 a 4).

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, concluda.

BALDASSARRI. Concludo, signor Presidente: è evidente quindi che gli emendamenti 3.0.6 (testo corretto), 3.0.8 (testo corretto) e 3.0.9 (testo corretto) non vengono trasformati in ordini del giorno, ma ne chiedo anzi la votazione, restando in attesa della valutazione del Governo sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Vediamo di mettere un po' di ordine, colleghi, per procedere secondo un articolato andamento dei lavori che segua le richieste del senatore Baldassarri: gli emendamenti 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.5 sarebbero trasformati nell'ordine del giorno G3.0.2, del quale ho una copia, che spero abbiano ricevuto anche i colleghi, il relatore ed il rappresentante del Governo.

Invito quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.2 non verrà posto in votazione.

Abbiamo poi un altro gruppo di emendamenti, dei quali anche il 3.0.4 (testo corretto) va trasformato in ordine del giorno; senatore Baldassarri, andava aggregato ad un'altra proposta emendativa?

BALDASSARRI (*PdL*). L'emendamento 3.0.4 (testo corretto), signor Presidente, può essere considerato ritirato, in quanto assorbito dal 3.0.9 (testo corretto).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.0.5 è confluito nell'ordine del giorno G3.0.2.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, vorrei sottolineare che l'intero Gruppo del Partito Democratico intendeva sottoscrivere l'emendamento 3.0.4 (testo corretto). Avendo il senatore Baldassarri dichiarato di ritirarlo, noi facciamo nostro l'emendamento e insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, mi sembra che l'emendamento 3.0.4 (testo corretto) sia confluito in un ordine del giorno.

LEGNINI. Ho ascoltato attentamente quello che ha detto il senatore Baldassarri. Se ha cambiato la sua richiesta, ne prendiamo atto.

Il senatore Baldassarri ha dichiarato di trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.5 e che l'emendamento 3.0.4 (testo corretto) dovesse intendersi assorbito da un altro emendamento, che è cosa diversa dalla trasformazione in ordine del giorno. Se adesso dichiara che lo trasforma in ordine del giorno, ne prendiamo atto.

PRESIDENTE. Siccome è presente il senatore Baldassarri, ascoltiamo quale sia il suo intendimento autentico.

BALDASSARRI (*PdL*). Forse è bene informare i colleghi del contenuto dell'emendamento 3.0.4 (testo corretto). (*Commenti dai banchi del PdL*).

Siccome si tratta di un emendamento che propone la riduzione dell'I-RAP e dell'IRPEF, dal mio punto di vista è palesemente conglobato nell'ordine del giorno G3.0.2, mentre confermo la richiesta di porre in votazione i tre emendamenti che ho illustrato in precedenza.

PRESIDENTE. Lo intende confluito nell'ordine del giorno. Tecnicamente, la Presidenza lo considera trasformato in ordine del giorno.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3.0.6 (testo corretto).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

AUGELLO (*PdL*). Signor Presidente, vorrei fare un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti del presidente Baldassarri, che sono rimasti.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, siamo in fase di votazione.

PRESIDENTE. Il senatore Augello è il primo firmatario dell'emendamento 3.0.6 (testo corretto). Le concedo un minuto di tempo.

AUGELLO (*PdL*). Abbiate pazienza, ma dalla mia postazione è difficile farsi vedere dalla Presidenza. Essendo firmatario dei tre emendamenti su cui il collega Baldassarri ha insistito per la votazione, dichiaro il mio voto di astensione sugli stessi.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla

senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.6 (testo corretto), presentato dal senatore Augello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.0.8 (testo 2).

SAIA, *relatore*. Sull'emendamento 3.0.8 (testo 2) esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non aderiscono alla richiesta di rinvio, passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.8 (testo 2).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.8 (testo 2), presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.9 (testo 2).

MORANDO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 3.0.9 (testo 2) contiene soluzioni in tema di trattamento fiscale degli affitti assolutamente identiche, o in ogni caso assai simili, a quelle previste nell'emendamento 3.0.800, di cui è prima firmataria la presidente del Gruppo del Partito Democratico, senatrice Finocchiaro. Con un'unica dichiarazione, vorrei quindi annunciare il voto del mio Gruppo sia sull'emendamento del senatore Baldassarri 3.0.9 (testo 2) che sull'emendamento 3.0.800.

Signor Presidente, posso capire le ragioni per le quali gli emendamenti precedenti hanno avuto il parere contrario del Governo e del relatore, malgrado sia stato su questi temi che, nel corso di questi giorni, si è sviluppato un acceso dibattito tra maggioranza ed opposizione, nonché all'interno della stessa maggioranza. Francamente, però, non si capisce quali siano le ragioni di equilibrio finanziario che spingono il relatore ed il Governo a dare parere contrario sull'emendamento 3.0.9 (testo 2) e su quello assai simile, il 3.0.800, del Partito Democratico.

La scelta si spiega solo nel senso di un Governo che vuole restare assolutamente immobile di fronte alla crisi. Abbiamo infatti convenuto, ed il Governo ha dovuto ammettere, che la norma che modifica il trattamento fiscale degli affitti – sia nel senso di introdurre un prelievo ad aliquota unitaria del 20 per cento sull'affitto percepito, sia nel senso di introdurre una deduzione a favore dell'inquilino che paga quell'affitto – certamente nel primo anno produce un onere, che si riduce però significativamente nel secondo, fino ad annullarsi nel terzo. Non è dunque seriamente sostenibile, signor Presidente, signor Vice Ministro, signori rappresentanti del Governo, che siano le ragioni finanziarie di equilibrio della finanza pubblica ad indurre il Governo e la maggioranza a respingere questo emendamento.

Ricordo, colleghi della maggioranza, che il programma elettorale del Partito Democratico e quello del Popolo della Libertà erano su questo punto assolutamente identici: cedolare secca sull'affitto percepito, detrazione significativa o deduzione sull'affitto pagato. La stessa proposta, dun-

que, nei programmi elettorali, la stessa soluzione negli emendamenti, un dibattito che ha appurato l'equilibrio finanziario di questa proposta e la sua sostenibilità: allora perché adesso non dire di sì? Posso capire per gli altri emendamenti, ma per questo è assolutamente incomprensibile.

Per questa ragione, invito i colleghi della maggioranza, di fronte all'emendamento 3.0.9 (testo 2) del senatore Baldassarri, a modificare il loro orientamento: colleghi, se voterete a favore, non farete altro che attuare il programma di Governo sulla base del quale avete ottenuto la fiducia di un così grande numero di elettori italiani. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut.*)

RUTELLI (*Misto-Misto-ApI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Misto-ApI*). Signor Presidente, non abuserò della sua pazienza, né di quella dei colleghi. Voglio soltanto dire che questo dibattito indiscutibilmente fa emergere la frustrazione del Senato: giornate e giornate di discussione e la passione di tanti colleghi senatori che avanzano proposte di modificazione legislativa che si traducono in nulla, ovverosia in ordini del giorno. Abbiamo ascoltato poco fa la dichiarazione rispettosa ed anche cordiale del vice ministro Vegas, che ci ha spiegato che fine fanno questi ordini del giorno: sono inviti al Governo perché esamini l'eventualità di adottare, forse, qualche provvedimento.

Su questa materia, come ha detto testé il collega Morando, è veramente possibile determinare una convergenza con l'opposizione? Sono firmatario di un disegno di legge su questa materia, che è agli atti del Senato, per l'introduzione della cedolare secca. Nelle passate legislature mi sono personalmente battuto per introdurla, senza successo, per le difficoltà di finanza pubblica, e tuttavia faccio questa semplice considerazione conclusiva.

Abbiamo vissuto nel nostro Paese alcune esperienze, come quella delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, stimate all'inizio dalla Ragioneria dello Stato come impraticabili perché comportanti oneri attraverso la rinuncia al gettito, ma rivelatesi poi positive sia dal punto di vista del fisco – perché hanno permesso l'emersione dal nero di importanti comparti dell'edilizia – sia in generale per l'economia, perché hanno riattivato un settore fondamentale.

La misura della cedolare secca sugli affitti produce esattamente, anche se non in un tempo immediato, questo risultato: riattiva risorse per l'economia, muove il patrimonio abitativo soprattutto a vantaggio delle giovani coppie, di chi vuole accedere alla casa, e non si traduce, nel breve e medio termine, in un danno per l'erario.

Per queste ragioni, la mia dichiarazione di voto a favore è convinta e invito i colleghi a dare una svolta a questa fase conclusiva della legge finanziaria, nella quale molto si è discusso e nulla è stato approvato, affin-

ché qualcosa con questa votazione possa essere approvato. (*Applausi dai Gruppi Misto-ApI, PD, UDC-SVP-Aut e IdV.*)

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.9 (testo 2), presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Colleghi, la senatrice Segretario mi segnala un'anomalia. Non chiudo la votazione fino a quando non c'è chiarezza. Prego la senatrice Segretario di intervenire e rimuovere la scheda.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.0.800.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.800.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere contrario.

ANTEZZA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTEZZA (*PD*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.800.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.800, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.0.900.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.900.

INCOSTANTE (*PD*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.900, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.0.821.

SAIA, *relatore*. Esprimo un invito al ritiro, essendo ricompreso nell'emendamento del relatore.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Augello, le chiedo se accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore.

AUGELLO (*PdL*). Ritiro l'emendamento 3.0.821.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.0.11.

SAIA, *relatore*. Chiedo ai presentatori di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno, espungendo però tutta la parte principale e lasciando gli ultimi tre commi, ossia dal 2 al 4, dell'articolo aggiuntivo proposto.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sono d'accordo sull'ordine del giorno redatto facendo riferimento agli attuali commi 2, 3 e 4.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Baldini se accetta la proposta del relatore.

BALDINI (*PdL*). Signor Presidente, accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.11 non verrà posto in votazione.

Sull'emendamento 3.0.7 (testo corretto) è intervenuto il senatore Baldassarri che ha dichiarato di ritirarlo. Tuttavia, dobbiamo formalmente chiedere al senatore Menardi, primo firmatario, se conferma o meno il ritiro.

MENARDI (*PdL*). Confermo il ritiro dell'emendamento 3.0.7 (testo corretto).

PRESIDENTE. Analogamente, chiedo al senatore Valditara se conferma il ritiro dell'emendamento 3.0.10 (testo corretto) operato dal senatore Baldassarri.

VALDITARA (*PdL*). Confermo il ritiro dell'emendamento 3.0.10 (testo corretto).

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito l'esame di tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti presentati dal relatore e dei relativi subemendamenti.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprenderemo alle ore 15 con l'esame degli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 2 e dei circa 60 subemendamenti ad essi riferiti. Esaurita la fase delle votazioni degli emendamenti sul disegno di legge finanziaria, si passerà alle votazioni degli articoli 2 e 3, alle dichiarazioni congiunte di voto finale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, nonché alla votazione finale del disegno di legge finanziaria con scrutinio nominale elettronico.

La seduta sarà quindi sospesa per consentire al Governo di presentare la Nota di variazioni al bilancio e alla 5ª Commissione di esaminarla e presentare le proprie conclusioni all'Assemblea. Una volta definiti tali adempimenti, la seduta riprenderà per la discussione e votazione della Nota di variazioni, nonché per la votazione finale con scrutinio nominale elettronico del disegno di legge di bilancio.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,25*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790)

(*) N.B. Per il prospetto di copertura riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione, le regolazioni contabili e debitorie, il testo proposto dalla Commissione per le Tabelle A, B, C ed F e le Tabelle A, B, C, D, E ed F nel testo originario si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 1790 e 1791-A.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Disposizioni diverse)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (EN-PALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma

di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera *a)*, come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera *a)*, le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera *b)*, le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

8-bis. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

9. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del

medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 9 a 16 del presente articolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

17. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

18. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*bis*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-*ter*. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

18-*quater*. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

18-*quinquies*. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

18-*sexies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa

nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

18-*septies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

18-*octies*. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 18-*quinquies*. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

18-*novies*. Gli utili netti della società di cui al comma 18-*quinquies* sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

18-*decies*. La pubblicazione del decreto di cui al comma 18-*octies* nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi da 18-*quinquies* a 18-*novies* del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare

e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

18-undecies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

18-duodecies. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

18-terdecies. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-quaterdecies. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

18-quinquiesdecies. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno

per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE
ACCANTONATI E ORDINI DEL GIORNO

2.207

BUTTI, LUSI, VITA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.142, nell'odg G2.142

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente:, inserire dopo il comma 18 il seguente:

18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2.142

LATRONICO, AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, PICHETTO FRATIN, VITA, MARITATI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.207, nell'odg G2.142

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».

G2.142 (già emm. 2.207 e 2.142)

LATRONICO, BUTTI, AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, PICHETTO FRATIN, LUSI, VITA, MARITATI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessò che:

l'asse portante dell'economia del Paese è costituito dalle PMI;

le PMI, infatti, rappresentano il 70,8 per cento del valore aggiunto totale dell'economia del Paese;

esse affidano la comunicazione dei loro prodotti alle TV locali e quindi, più le TV locali sono forti, più sono in grado di comunicare il prodotto delle PMI attraverso la pubblicità, quindi farne aumentare i consumi, la produzione e, di conseguenza, i livelli occupazionali;

questo importante legame è stato recepito dal Parlamento che in un ordine del giorno approvato all'unanimità da entrambi i rami nei mesi a cavallo tra il 1992 ed il 1993, prendeva atto "della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita delle piccole e medie imprese" e impegnava, quindi, il Governo ad assumere iniziative idonee a sostenere l'equilibrio economico delle emittenti locali;

l'articolo 10 della legge n. 422 del 1993 ha destinato alle emittenti locali una cifra pari a 250 milioni di euro, da prelevare dalle immense risorse derivanti dal canone RAI, che i cittadini versano ogni anno;

in un contesto di crisi mondiale, europea e quindi italiana, il settore televisivo locale, con la legge finanziaria 2009, ha subito una riduzione sino al 60 per cento rispetto alle misure di sostegno sinora deliberati (150 milioni di euro), ma che raggiunge il 76 per cento rispetto a quanto previsto dalla legge (250 milioni di euro);

inoltre, nella seduta del 13 maggio 2009, nel corso dell'approvazione del DDL collegato alla finanziaria in materia di energia, il Senato ha approvato un ordine del giorno recante l'impegno del Governo a definire gli incentivi previsti dalla normativa vigente per le TV locali,

impegna il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a prevedere, nel corso dell'esame del ddl Finanziaria, un incremento degli incentivi di cui dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010, 90 milioni di euro per l'anno 2011 e 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori: Garraffa, Barbolini, Costa, Peterlini, Fosson, Poli Bortone, Leddi, Tomaselli, Gallone, Di Stefano, Mura, Lannutti, Carlino, Chiurazzi, Santini, Vimercati, Bubbico, Di Giovan Paolo e Mongiello.

(**) Accolto dal Governo.

2.115

GIARETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.115a

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di biciclette".

8-*ter*. Le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 8-*bis* sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte

corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

G2.115a (già em. 2.115)

GIARETTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.115.

(*) Accolto dal Governo.

2.381 (testo 2)

ASCIUTTI, PITTONI, VALDITARA, LONGO, D'ALIA (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.381

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate nel 2010 per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell'articolo 1, commi 5, 6, 6-bis e 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».

(*) L'emendamento è stato sottoscritto da tutti i senatori del Gruppo PD (cfr. sed. n. 280).

G2.381 [già em. 2.381 (testo 2)]

ASCIUTTI, VALDITARA, MUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

impegna il Governo ad utilizzare, nell'anno 2010, tutte le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 rela-

tive allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e non ancora utilizzate al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle Università utilizzando per il loro reclutamento le disposizioni vigenti.

(*) Accolto dal Governo.

2.385

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, CURSI, MUSSO, VETRELLA

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Le università possono stabilire contribuzioni studentesche aggiuntive da esigersi dopo la laurea in occasione della prima dichiarazione dei redditi. La misura massima dell'ammontare della contribuzione aggiuntiva non può superare il 30 per cento della tassazione massima fissata dall'università per ogni anno del relativo corso di laurea moltiplicata per il numero degli anni di iscrizione. Gli anni di iscrizione computabili sono quelli successivi alla entrata in vigore del decreto di cui al comma 18-*ter*. Il pagamento dell'ammontare può essere rateizzato fino ad un massimo di 20 annualità. Sono esenti dalla contribuzione aggiuntiva gli studenti che si siano laureati con una media pari o superiore a 29.

18-*ter*. Con decreto adottato dal MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si stabiliscono le modalità di determinazione e di riscossione di detta contribuzione nonché l'anticipazione da parte dello Stato delle risorse relative. Il decreto individua: 1) le situazioni eccezionali in cui è possibile fare domanda di condono di parte o tutto il debito accumulato; 2) le penalità aggiuntive in caso di dichiarazioni dei redditi non regolari; 3) le modalità di determinazione del rimborso per coloro che risiedono all'estero al momento del pagamento delle rate.

18-*quater*. Le maggiori entrate per le università, derivanti dall'attuazione del comma 18-*bis*, sono destinate a finanziare borse di studio per studenti capaci e meritevoli, residenze universitarie, progetti di ricerca e i contratti integrativi con professori e ricercatori ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.230, al fine di valorizzare la qualità della ricerca e della didattica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINI DEL GIORNO

2.0.600 (già 2.537)

ZANETTA, FLERES, ALICATA, BALDINI, GALLO, CARRARA, D'ALÌ, SANCIU,
BATTAGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. 1. Al fine di armonizzare la normativa delle case da gioco e di disciplinare organicamente la materia su scale nazionale aderendo alle sollecitazioni formulate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 152 del 23 maggio 1985 e n. 291 del 25 luglio 2001 ed alla scopo di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, i Comuni di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent sono autorizzati a proseguire nell'esercizio del gioco d'azzardo.

2. Ulteriori Comuni, fino ad un numero massimo di otto, sono autorizzati sulla base di una equilibrata ripartizione territoriale a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero per le attività produttive e d'intesa con le Regioni e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Detto decreto, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà:

a) la definizione di casa da gioco e le modalità di svolgimento dell'attività delle case da gioco e della pratica del gioco d'azzardo;

b) le modalità con le quali i Comuni inoltreranno le richieste di autorizzazione;

c) la durata ventennale dell'autorizzazione e l'individuazione dei motivi di revoca della stessa;

d) le modalità di affidamento della gestione delle case da gioco da parte dei Comuni autorizzati;

e) il contenuto della convenzione che disciplinerà la gestione prevedendo i requisiti soggettivi ed oggettivi, le garanzie prestate dai gestori e i controlli sulla gestione da parte dell'ente concedente;

- f)* il divieto per i gestori di esseri titolari di più di due concessioni;
- g)* il divieto di cessione della concessione o di delegare ad altri l'esercizio dei giochi;
- h)* la previsione che il collegio dei sindaci revisori sia composto dal Presidente nominato dal Comune titolare dell'autorizzazione, e da altri due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Presidente della Regione ove ha sede la casa da gioco;
- i)* la ripartizione dei proventi dei giochi, dedotta la quota riservata al gestore per la copertura dei costi, tra il Comune titolare della autorizzazione, lo Stato e la Regione ove ha sede il comune titolare dell'autorizzazione;
- l)* al fine di armonizzare la gestione delle istituende case da gioco e salvaguardare i livelli occupazionali, è riservato alle Società che gestiscono quelle attualmente esistenti il diritto di prelazione per la gestione di una nuova casa da gioco;

4. Il medesimo decreto stabilisce, secondo i criteri di cui sopra, l'individuazione dei Comuni autorizzandi, con particolare riguardo ai Comuni già titolari di concessione e per i Comuni non ancora titolari di concessione, si procederà sulla base di criteri di individuazione relativi alla vocazione turistica del territorio, privilegiando, in particolare, i Comuni siti in riva al mare o ubicati sulle sponde dei laghi naturali di maggior rilievo nazionale.

5. Il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori del settore, emana, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione che deve prevedere in particolare:

- a)* la specie e i tipi di giochi che è possibile praticare all'interno delle case da gioco e la loro regolamentazione, stabilendo criteri di equilibrato rapporto fra giochi lavorati e giochi elettronici, garantendo l'equilibrio economico della gestione;
- b)* le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giochi ed il divieto per i minorenni e per specifiche categorie di soggetti;
- c)* le disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco anche con l'utilizzo di impianti audiovisivi.

6. Le obbligazioni contratte per l'acquisto di mezzi abilitativi il gioco nelle sedi delle case da gioco autorizzate legittimano i titolari delle stesse all'azione in giudizio».

2.0.4

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione di case da gioco per la promozione di attività turistiche per lo sviluppo economico del Mezzogiorno)

1. Al fine di riequilibrare, sul territorio nazionale e in ambito europeo, i flussi di risorse finanziarie provenienti da specifiche attività turistiche, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di quattro case da gioco nelle regioni Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.

2. L'autorizzazione, su richiesta dei comuni, è concessa con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'autorizzazione può essere concessa anche ad una società mista di cui la parte privata abbia operato nella gestione di case da gioco da non meno di un quinquennio. La società sarà partecipata per il 66 per cento in parti uguali da regione, provincia e comune interessati e per 34 per cento da soggetti privati;

b) la definizione dei requisiti di onorabilità per tutto il personale della società.

3. I revisori contabili della società sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'autorizzazione ha la durata massima di trent'anni ed è rinnovabile.

5. Non possono divenire sede di casa da gioco i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei cinque anni successivi all'adozione delle predette misure.

6. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni delle assemblee legislative, con proprio decreto emana il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

7. I proventi di pertinenza pubblica relativi della gestione della casa da gioco sono ripartiti

come segue:

a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco;

b) il 25 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;

c) il 25 per cento alla Regione.

8. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune competente, alla regione e al ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione o ad essa connessa relativo all'anno precedente».

2.0.21

ESPOSITO, AZZOLLINI, LATRONICO, FLERES, SACCOMANNO, VICARI, D'AMBROSIO LETTIERI, FIRRARELLO, PONTONE, CALABRO', SARRO, VETRELLA, FERRARA, BEVILACQUA, GENTILE

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di favorire il riequilibrio sociale ed economico di aree territoriali connotate da minori indici di sviluppo produttivo ed occupazionale, favorendo la valorizzazione delle risorse qualificanti i rispettivi territori, le PMI operanti nei settori dell'agricoltura, e connesse attività di trasformazione dei prodotti agricoli, del turismo, dell'innovazione e della ricerca, dell'igiene e della tutela ambientale localizzate in zone franche individuate ai sensi del comma 5 nell'ambito delle regioni già Obiettivo 1 ai fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie, per gli anni 2010, 2011 e 2012 usufruiscono del seguente regime di incentivazione fiscale:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di diritti su immobili destinati all'esercizio di attività produttive situate nei comuni inclusi all'interno delle zone franche urbane;

c) altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati all'avvio delle attività produttive;

d) riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi comunali e locali, nonché di corrispettivi di servizi o forniture di pubblica utilità funzionali all'avvio e all'esercizio di attività produttive, previa delibera dell'ente locale competente.

2. Il regime di incentivazione fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti di spesa complessivi di cui al comma 4, a condizione che l'impresa realizzi un incremento del numero medio degli occupati rispetto a quello del periodo di imposta precedente, a tal fine computando il

personale occupato con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, senza successive riduzioni per tutto il periodo di fruizione del predetto regime di incentivazione fiscale. Nel caso di riduzione del numero medio degli occupati, cessa il citato regime di incentivazione fiscale. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il regime di incentivazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il predetto regime di incentivazione è riconosciuto anche alle PMI operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incentivo fiscale è riconosciuto fino a concorrenza della spesa massima di 1.000 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Con delibera del Cipe, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni competenti, previa autorizzazione comunitaria, si provvede alla individuazione delle zone franche ammesse al regime di incentivazione di cui al presente articolo, alla corrispondente ripartizione delle risorse complessivamente previste ai sensi del comma 4, alla individuazione dell'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, in proporzione all'incremento della base occupazionale realizzata, nonché alle ulteriori modalità applicative.».

2.0.29

RANUCCI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.29

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2010, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti

dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G2.0.29 (già em. 2.0.29)

RANUCCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

l'attuale momento di preoccupante crisi economico-finanziaria sta causando gravi difficoltà alle aziende italiane, generando una profonda incertezza sul futuro della produttività nazionale;

oltre un milione di piccole e medie imprese vivono una situazione di estrema sofferenza e rischiano di chiudere, provocando instabilità occupazionale che, secondo il Consiglio Nazionale dell'Economia, porterà entro la fine dell'anno a una perdita complessiva tra 620.000 e 820.000 posti di lavoro, con un tasso complessivo pari a circa l'8 per cento di disoccupazione;

il ritardo dei pagamenti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese, è una tra le principali cause di indebitamento di quest'ultime e comporta un abbassamento della capacità competitiva delle stesse;

la Corte dei conti ha stimato in circa 70 miliardi di euro il monte crediti accumulato dalla pubblica amministrazione e di questi circa 30 miliardi sono i debiti che il solo Servizio sanitario nazionale ha verso i fornitori;

considerato che:

i Comuni, le Province e le Regioni quasi mai rispettano i termini di pagamento nei confronti delle aziende come invece è previsto dalla direttiva comunitaria 2000/35/CE che fissa un termine di 30 giorni per il pagamento, scaduto il quale scatta il diritto agli interessi;

la media nazionale di ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni verso le aziende è di circa 400 giorni;

la morosità delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle aziende, protratta per lunghi periodi, è tra le ragioni primarie degli omessi

o tardivi versamenti di contributi previdenziali, ritenute fiscali e altre imposte;

per uscire dalla fase di depressione nella quale si sono venute a trovare le imprese, il sistema necessita di una immediata e concreta "exit strategy", capace di ridare slancio a tutto il comparto imprenditoriale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative normative affinché a decorrere dall'anno 2010 i crediti vantati dalle imprese, di qualsiasi natura, nei confronti dei Comuni, delle Province e delle Regioni, qualora non riscossi, possano essere compensati, anche parzialmente, nel periodo d'imposta successivo a quello di ritardato pagamento, con i debiti a qualunque titolo dovuti, rispettivamente, nei confronti di ciascuno dei predetti enti pubblici.

(*) Accolto dal Governo.

2.0.39

IZZO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.39

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini del consolidamento del patrimonio abitativo e del suo adeguamento alle migliori tecniche costruttive antisismiche, il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene concesso a tutti i soggetti che hanno effettuato i lavori decorrere dal gennaio 2009. La medesima agevolazione è altresì concessa a coloro che effettuano fino al 31 dicembre 2011 per le finalità anzi dette lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici siti nei comuni delle zone sismiche n. 1 e n. 2. Tale contributo viene erogato in misura corrispondente all'IV A pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per i lavori anzidetti, ed è dovuto anche per i lavori eseguiti dal gennaio 2009. Tali soggetti possono rendicontare gli oneri dei lavori entro 6 mesi dalla loro conclusione. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi del art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Il termine per la rendicontazione da parte dei comuni delle domande presentate dai cittadini entro il 31 dicembre 2008 per il rimborso IVA è stabilito in 1 anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3. Sono ammessi al contributo di cui al comma 1 anche gli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 iniziati prima del 31 dicembre 1997.

4. A relativo onere, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di natura corrente recanti dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009».

G2.0.39 (già em. 2.0.39)

Izzo

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale in favore dei soggetti che hanno effettuato i lavori, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del consolidamento del patrimonio abitativo e del suo adeguamento alle migliori tecniche costruttive antisismiche;

valutare la possibilità di estendere la medesima agevolazione a coloro che, fino al 31 dicembre 2011, effettuano fino al 31 dicembre 2011 la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di edifici siti nelle zone sismiche n. 1 e n. 2;

verificare l'ipotesi di ammettere al medesimo contributo anche gli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 iniziati prima del 31 dicembre 1997;

in fine, a verificare l'ipotesi di consentire la rendicontazione da parte dei comuni delle domande presentate dai cittadini entro il 31 dicembre 2008, per il rimborso IVA, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda volta ad ottenere l'agevolazione medesima.

(*) Accolti dal Governo i punti 1, 2 e 3 del dispositivo. Il punto 4 del dispositivo accolto come raccomandazione.

2.0.43

AUGELLO

Ritirato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo nazionale per le comunità giovanili)

1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo a decorrere dal 2010 è fissata in 5 milioni di euro"».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli accantonamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.

2.0.53

MARAVENTANO, PERDUCA, BATTAGLIA, VIZZINI

Ritirato

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione accisa gasolio autotrazione isola di Lampedusa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dalle imbarcazioni da pesca dei residenti nell'isola di Lampedusa sono ridotte del 50 per cento».

Conseguentemente:

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

EMENDAMENTO 3.TAB.C.34
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

3.Tab.C.34

VALLARDI

Ritirato

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, protezione civile, decreto-legge n. 142 del 1991, art. 6, comma 1, reintegro fondo protezione civile, apportare la seguente modifica:

2010: + 33.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 33.000.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI
E ORDINI DEL GIORNO

3.0.2 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, COLLI, CONTI, MUSSO, ALLEGRI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, GERMONTANI, NESPOLI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.3 (testo corretto), 3.0.4 (testo corretto) e 3.0.5, nell'odg G3.0.2

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di: spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap, dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture, deduzione per carichi di famiglia, deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale, investimenti in ricerca e sviluppo, nonché risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto na-

zionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 20 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 15 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 17 miliardi di euro.

5. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.

7. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile

in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, *5-bis*, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 4 e 5.

9. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

10. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*) – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti cen-

trali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

11. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

12. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*) - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*) - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

13. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 4 e 5 del presente articolo.

14. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

15. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

3.0.3 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ALLEGRI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, GERMONTANI, NESPOLI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.2 (testo corretto), 3.0.4 (testo corretto) e 3.0.5, nell'odg G3.0.2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di: spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap, dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture, deduzione per carichi di famiglia, deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale, investimenti in ricerca e sviluppo, nonché risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 22 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 17 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 17 miliardi di euro.

5. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 6 e 8 del presente articolo.

7. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano de-

ducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 4 e 5.

9. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3.

10. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 12 è sostituito con il seguente:

«Articolo 12. - *Deduzioni per oneri di famiglia.* - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto».

11. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate daiccommi 1, 2 e 3.

12. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"16. - (*Deduzione per canone di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis. - (*imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*) - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal presente articolo.

13. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-ter, commi 4 e 5.

14. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

15. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

3.0.4 (testo corretto)

AUGELLO, BALDASSARRI, BALDINI, SARO, VALDITARA, VETRELLA, MUSSO, COLLI, MENARDI, GERMONTANI, PARAVIA, CURSI, VALENTINO, TOFANI, ZANOLETTI, CONTI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.5, nell'odg G3.0.2

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e sulla base imponibile IRAP, nonché sulla deduzione per carichi di famiglia)

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 15 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - *(Deduzioni per oneri di famiglia)*. – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 2.500 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

5. Al maggiore onere derivante dal comma 4 si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 7 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 100 unità di personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 8 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3».

3.0.5

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.4 (testo corretto), nell'odg G3.0.2

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa, al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 15 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 3 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2».

G3.0.2 [già emm. 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto), 3.0.4 (testo corretto) e 3.0.5]

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, COLLI, CONTI, MUSSO, ALLEGRI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, GERMONTANI, NESPOLI, VETRELLA, VALENTINO, ZANOLETTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1790,

preso atto degli andamenti tendenziali e degli obiettivi programmatici indicati nel DPEF 2010-2013 e nella relativa Nota di aggiornamento e perseguiti con la manovra di bilancio per il 2010;

apprezzata la scelta di tenere sotto stretto controllo l'andamento del deficit di bilancio e del debito pubblico, evitando ogni misura legislativa e finanziaria peggiorativa dei saldi previsti;

considerato altresì che:

l'andamento tendenziale dei dati macroeconomici e finanziari per il prossimo triennio sconta tale indirizzo e che, in particolare, le stime

della percentuale della spesa pubblica sul PIL e della pressione fiscale sul PIL permangono su livelli ancora troppo elevati;

appare opportuno e necessario avviare una discussione sugli strumenti di politica economica e di bilancio che si ritengono maggiormente adeguati a irrobustire la fase di ripresa con provvedimenti strutturali e progressivi;

le misure di stimolo e sostegno adottate dal legislatore nazionale si inseriscono in una dinamica economica che, per 2/3 è determinata da decisioni e andamenti economici esterni all'economia italiana riconducibili all'ambito europeo e internazionale;

la crisi economica e finanziaria sta facendo emergere con chiarezza il ruolo decisivo e fondamentale per la tenuta complessiva del sistema produttivo italiano del tessuto delle piccole e medie imprese e, sul fronte più ampio della coesione sociale, della famiglia,

impegna il Governo:

a predisporre una serie articolata di misure di graduale e progressiva riduzione della spesa pubblica corrente, con particolare riferimento alla spesa per consumi intermedi di tutti gli enti del settore pubblico e per trasferimenti pubblici alle imprese in forma di contributo in conto capitale e in conto corrente a fondo perduto, allo scopo di reperire con continuità e in progressione annuale le risorse necessarie per misure di alleggerimento del prelievo sulle imprese e sulle famiglie, con le seguenti priorità:

riguardo alle imprese, tali interventi dovranno privilegiare una costante riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, a partire dall'esclusione del monte salari dalla base imponibile e con modalità tali da garantire il gettito di tale imposta alle regioni, e la progressiva trasformazione dei contributi alle imprese a fondo perduto in incentivi fiscali automatici come il credito di imposta;

per le famiglie, le misure dovranno riguardare l'introduzione di meccanismi equitativi per realizzare una doppia progressività dell'IRPEF verticale (più reddito più tasse) e orizzontale (più familiari meno tasse) attraverso l'ampliamento delle deduzioni per componente del nucleo familiare; l'introduzione di una imposta sostitutiva sui redditi da locazione di immobili ad uso residenziale per i proprietari e persone fisiche e contestuale introduzione di una più ampia e generalizzata deduzione dall'imponibile dei canoni di locazione.

Contestualmente, una parte delle risorse derivanti dai risparmi di spesa corrente dovrà indirizzarsi alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonché a garantire adeguate risorse alle forze della polizia e al comparto della sicurezza.

(*) Accolto dal Governo.

3.0.6 (testo corretto)

AUGELLO, BALDASSARRI, GARAVAGLIA Massimo, VACCARI, BONFRISCO, DI STEFANO, ESPOSITO, FLERES, GERMONTANI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SAIA, TANCREDI, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ALLEGRI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, NESPOLI, VETRELLA, COLLI, ZANOLETTI, FRANCO PAOLO, MURA

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP, nonché altre disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 6 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992 e per ogni altro strumento di incentivazione agli investimenti nelle aree svantaggiate fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

5. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'imposta ha carattere reale ed è integralmente deducibile dalle imposte sui redditi per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*) con un numero di dipendenti e assimilati inferiore o pari a 50. Per gli altri soggetti passivi con un numero di dipendenti o assimilati superiore a 50 l'imposta è deducibile nella misura corrispondente alla quota percentuale di 50 dipendenti o assimilati rispetto al totale del personale. In caso di incapienza dell'imposta sui redditi, la stessa somma, anche per quota, determinata ai sensi del primo periodo, è utilizzabile a compensazione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede, fino al limite di 4 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4».

3.0.8 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

V. testo 2

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e deduzioni per carichi di famiglia)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 15 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 3 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comun-

que entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le Regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

5. Al maggiore onere derivante dai commi 1, 2 e 3 si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 4».

3.0.8 (testo 2)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e deduzioni per carichi di famiglia)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 15 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 3 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le Regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433,

comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 1000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

5. Al maggiore onere derivante dai commi 1, 2 e 3 si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 4».

3.0.9 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI, BUTTI (*)

V. testo 2

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla

spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*). - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal comma 4».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta. L'emendamento è stato sottoscritto da tutti i senatori dei Gruppi PD, IdV e UDC (cfr. sed. n. 279).

3.0.9 (testo 2)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI, BUTTI

Respinto

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 1.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*). - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal comma 4».

3.0.800 (già 1.0.1)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola, ANTEZZA (*)

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi
in materia di detrazioni per oneri di locazione e di assoggettamento
ad aliquota sostitutiva dei redditi da locazione)*

1. Al del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro.";

b) il comma 4-bis dell'articolo 37, è sostituito dai seguenti:

"4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter".

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», *primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;*

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

4. Per l'anno 2010 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

b) all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per l'anno 2010».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.0.900 (già 2.125)

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LEGNINI, ANTEZZA (*)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 16 di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). - *I.* Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro''.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,20 per cento''.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento''».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di

parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.0.821 (già 2.440)

AUGELLO

Ritirato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è così modificato:

a) il comma 72 è sostituito dal seguente:

"72. Al fine di realizzare interventi e misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero per permettere loro di sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile".

b) il comma 74 è abrogato».

3.0.11

BALDINI, GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.11

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 251 dell'articolo 01 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"251. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i canoni annui delle aree demaniali marittime, ivi compresi gli specchi acquei, rilasciate o rinnovate per finalità turistico ricreative, sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) classificazione di aree demaniali marittime nelle seguenti categorie:

- 1) Categoria A: aree demani ali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a valenza turistica di pregio;
- 2) Categoria B: aree demani ali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
- 3) Categoria C: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica.

Le regioni competenti per territorio, sentiti i Comuni nel cui ambito territoriale ricade la concessione, individuano con proprio provvedimento, entro il primo semestre di ogni triennio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, le aree demaniali marittime di valenza turistica di pregio, alta e normale. Una quota corrispondente al dieci per cento delle maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree demaniali marittime a valenza turistica di pregio è devoluta alle regioni competenti per territorio che abbiano adottato e rinnovato il proprio provvedimento nei termini indicati. Nelle more dell'emanazione, da parte delle regioni competenti, dei primi provvedimenti di accertamento dei requisiti di valenza turistica, che sostituiscono ogni precedente accertamento in materia di classificazione, la categoria di riferimento è da intendersi la B. In sede di prima applicazione, le Regioni sono tenute a classificare le aree entro il 30 giugno 2010.

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni di aree demani ali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dallo gennaio 2010, si applicano i seguenti importi:

1.1) Area scoperta: euro 2,10 al metro quadrato per la categoria A, euro 1,70 al metro quadrato per la categoria B, euro 1,20 al metro quadrato per la categoria C;

1.2) Area occupata da manufatti ed impianti di facile o difficile rimozione: euro 3,60 al metro quadrato per la categoria A, euro 2,60 al metro quadrato per la categoria B, euro 2,10 al metro quadrato per la categoria C;

1.3) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incaricate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ovvero prevalente ad attività balneari e ricreative: euro 6,50 al metro quadrato per la categoria A, euro 5,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 4,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.4) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente inca-

merate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ad attività commerciali: euro 15,00 al metro quadrato per la categoria A, euro 12,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 10,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.5) Specchi acquei compresi entro i 100 metri dalla costa, anche con riferimento alle opere portuali di cui all'articolo 5 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: euro 0,80 al metro quadrato;

1.6) Specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,60 al metro quadrato;

1.7) Specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: euro 0,50 al metro quadrato;

1.8) Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.5): euro 0,25 al metro quadrato.

2) L'importo del canone annuo come determinato al precedente punto 1.1), è ridotto delle seguenti percentuali, da applicarsi in misura progressiva, per singoli scaglioni di superficie dell'area scoperta: fino a 5.000 metri quadrati, 0 per cento; oltre 5.000 metri quadrati e fino a 10.000 metri quadrati, 20 per cento; oltre 10.000 metri quadrati e fino a 30.000 metri quadrati, 25 per cento; oltre 30.000 metri quadrati e fino a 50.000 metri quadrati, 30 per cento; oltre 50.000 metri quadrati e fino a 100.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 100.000 metri quadrati, 80 per cento.

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di gravità tale da comportare, quale diretta ed immediata conseguenza, una limitata utilizzazione dei beni oggetto della concessione, quali erosione della costa, inquinamento comportante divieto di balneazione, calamità naturali, eventi meteo marini straordinari, previo accertamento da parte delle autorità competenti per materia;

2) per le concessioni di aree demaniali marittime assentite, per esclusivo uso sportivo, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali ovvero alla Federazione italiana vela.

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 30 per cento per le concessioni di aree demaniali marittime per le quali il concessionario sia stato autorizzato dalle amministrazioni territorialmente competenti all'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione, comportanti, sulla base di apposito progetto ed annesso piano finanziario, un onere economico iniziale almeno pari ad euro 50.000. Le amministrazioni territorialmente competenti provvedono all'approvazione del pro-

getto di straordinaria manutenzione e dell'annesso piano finanziario, e determinano la durata della riduzione del canone di concessione in relazione all'entità dell'investimento ed alle soluzioni progettuali proposte dal concessionario.

e) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 90 per cento:

1) per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

2) per le superfici ricadenti all'interno di aree demaniali marittime in concessione, destinate in via esclusiva al gratuito uso pubblico, quali giardini, piste ciclabili, marciapiedi, strade, parcheggi, parchi ed aree giochi e limitatamente all'estensione di tali superfici;

f) le imprese turistico ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione, i canoni di cui alla lettera *b)* sono ridotti nella misura del 30 per cento;

g) riduzione del canone di cui alla lettera *b)* nella misura del 20 per cento per le concessioni sulle quali viene garantita l'offerta dei servizi di spiaggia per un periodo superiore a otto mesi l'anno;

h) le riduzioni di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili.

2. All'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non superiore a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinquanta anni».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) è aggiunto il seguente:

"Le opere legittimamente realizzate nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico ricreative, sono considerate inamovibili o di difficile rimozione qualora non consentano la restituzione del bene demaniale nel pristino stato entro un tempo inferiore a tre mesi dalla data di cessazione della concessione".

4. All'articolo 25 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo le parole: "scaduto il termine della concessione," sono inserite le seguenti: "ove non sia stata automaticamente rinnovata ai sensi della legislazione vigente"».

G3.0.11 (già em. 3.0.11)

BALDINI, GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui ai commi 2 e seguenti dell'emendamento 3.0.11.

(*) Accolto dal Governo.

3.0.7 (testo corretto)

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 5 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 4 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad as-

sicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione le opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere, pari a 5 miliardi di euro all'anno, si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3».

3.0.10 (testo corretto)

VALDITARA, RAMPONI, BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, MENARDI, TOFANI, ALLEGRI, CONTI, MUSSO, CURSI, VETRELLA, VALENTINO, ZANOLETTI, DIGILIO, COLLI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di investimenti in ricerca e sviluppo e di risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta

nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

5. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico per potenziare le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

6. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
001	Nom.	Disegno di legge n. 1790. Em. 3.0.6 (testo corretto), Augello e altri	275	274	026	128	120	138	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.8 (testo 2), Baldassarri e altri	275	274	022	126	126	138	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.9 (testo 2), Baldassarri e altri	275	274	029	128	117	138	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.800, Finocchiaro e altri	274	273	002	125	146	137	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.900, Barbolini e altri	274	273	000	126	147	137	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0281 del 13/11/2009 8.48.51 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	F				
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C
ALLEGRI LAURA	A	A	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	M	M	M	M	M
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO					
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	A	A	A	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	A	A	A	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	A	C	C
BALDASSARRI MARIO	F	F	F	C	C
BALDINI MASSIMO	A	A	A	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA					
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE	M	M	M	M	M
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	A	A	C	C
BERSELLI FILIPPO	M	M	M	M	M
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO					
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C
BONINO EMMA					
BORNACIN GIORGIO		C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C

Seduta N. 0281 del 13/11/2009 8.48.51 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	C	A	C
BUTTI ALESSIO	C	C	A	C	C
CABRAS ANTONELLO	M	M	M	M	M
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	M	M	M	M	M
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F
CAROFI GLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	A	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO	F	F	F	F	F
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C
COLLI OMBRETTA	M	M	M	M	M
COLOMBO EMILIO					
COMINCIOLI ROMANO	C	C	A	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO				C	C
CONTINI BARBARA	M	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	A	A	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F
COSSIGA FRANCESCO					

Seduta N. 0281 del 13/11/2009 8.48.51 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO					
CUFFARO SALVATORE					
CURSI CESARE	A	A	A	C	C
CUTRUFO MAURO	C	C	C		
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO			F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	C	C	C	C	C
DE ANGELIS CANDIDO	A	A	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	A	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	A	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	F	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	M	M	M	M	M
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F

Seduta N. 0281 del 13/11/2009 8.48.51 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
FLERES SALVO	A	A	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO					
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	A	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	A	A	A	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C
GRANAIOLO MANUELA	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO					
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C		C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA					
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F

Seduta N. 0281 del 13/11/2009 8.48.51 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F
LONGO PIERO	C	C			
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	F
LUSI LUIGI	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	A	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO	F	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F
MASSIDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA					
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	A	A	A	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	A	A	A	C	C
NANIA DOMENICO	C	C	A	C	C
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F
NESSOLI VINCENZO	A	A	A	C	C

Seduta N. 0281 del 13/11/2009 8.48.51 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO	C	C	A	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	A	A	C	C	C
PAPANIA ANTONINO					
PARAVIA ANTONIO	A	A	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	A	C	C
PEDICA STEFANO	M	M	M	M	M
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	C	C	C
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR					
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	C	C	A	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	A	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO					
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F
PISANU BEPPE	C	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI	A	A	F	A	C
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	A	C	C
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	C
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA					
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO	F	F	F	F	F

Seduta N. 0281 del 13/11/2009 8.48.51 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	A	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	A	C	C
SARO GIUSEPPE	A	A	A	C	C
SARRO CARLO	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI					
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	A	C	C		
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	A	A	A	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	C	M
SPEZIALI VINCENZO	A	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	M	M	M	M	M
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	A	C	C
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F		F
TOFANI ORESTE	A	A	A	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	A	A	A	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	A	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO					

Seduta N. 0281 del 13/11/2009 8.48.51 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000005				
	001	002	003	004	005
VETRELLA SERGIO	A	A	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	A	A	A	C	C
ZAVOLI SERGIO	F	F	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amato, Belisario, Berselli, Caliendo, Cantoni, Caselli, Castelli, Ciampi, Colli, Contini, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Ferrara, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Oliva, Palma, Pera, Spadoni Urbani e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Adamo, per partecipare ad una Conferenza internazionale; Del Vecchio e Stiffoni, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; Andria, Chiti, Di Giovan Paolo, Di Nardo, Marcenaro, Mongiello, Montani, Pedica, Piccioni, Sanciu, Scarpa, Tedesco e Vallardi, per attività di rappresentanza del Senato; Cabras, Dini, Gamba e Torri, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Azzollini Antonio, Bonfrisco Anna Cinzia, Augello Andrea, Colli Ombretta, Di Stefano Fabrizio, Esposito Giuseppe, Fleres Salvo, Garavaglia Massimo, Latronico Cosimo, Pichetto Fratin Gilberto, Saia Maurizio, Tancredi Paolo, Vaccari Gianvittore, Cuffaro Salvatore

Legge di contabilità e finanza pubblica (1397-B)

(presentato in data 13/11/2009)

S.1397 approvato dal Senato della Repubblica

C.2555 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.659);

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione (1574-B)

(presentato in data 13/11/2009).

S.1574 approvato dal Senato della Repubblica

C.2720 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Rusconi Antonio ed altri

Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 13/11/2009).

Disegni di legge, nuova assegnazione

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

in sede deliberante

sen. Incostante Maria Fortuna

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 1^a Commissione permanente (Aff. cost.)

(assegnato in data 13/11/2009).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 all'11 novembre 2009)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 57

AUGELLO: sull'utilizzo a L'Aquila dei volontari di Legambiente per la messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati dal sisma (4-01722) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

- CARLINO: sulla stabilizzazione di alcuni dipendenti dell'Azienda ospedaliera di Legnano (Milano) (4-01218) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*)
- CASTRO: sulla tutela del monastero cistercense dei Santi Gervasio e Protasio nel comune di San Giacomo Veglia (Treviso) (4-01903) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)
- COMPAGNA ed altri: su un episodio che ha impedito lo svolgimento di un'iniziativa politica ad Acerno (Salerno) (4-00855) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- DELOGU: sulla riorganizzazione delle Soprintendenze per i beni culturali in Sardegna (4-01763) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)
- DI NARDO: sulla disciplina relativa al collocamento a riposo del personale pubblico (4-01298) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*)
- GARAVAGLIA Mariapia: sul divieto di utilizzare alcuni locali come luoghi di culto musulmano in un Comune della provincia di Verona (4-00508) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- GRAMAZIO: sulla realizzazione di una moschea a Roma nel quartiere Appio Latino (4-00379) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- LANNUTTI: sul traffico illegale di opere d'arte (4-01885) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)
- MONTANI: su un incidente stradale occorso ad un'auto di servizio del Comune di Castrolibero (Cosenza) (4-01492) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- OLIVA: su attività svolte nell'ambito di convenzioni stipulate dal Comune di Baia e Latina (Caserta) con professionisti esterni all'amministrazione (4-01502) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- RANDAZZO ed altri: sulle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali presso l'ambasciata italiana a Washington DC (4-01669) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- RANUCCI: sulla prevenzione degli incendi boschivi (4-01922) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
- SARRO ed altri: sullo scioglimento del Consiglio comunale di Castello di Cisterna (Napoli) (4-01668) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interrogazioni

POLI BORTONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:
ai sensi della legge n. 392 del 1941 il Ministero della giustizia è tenuto a rimborsare ai Comuni le somme relative ai pagamenti del canone di locazione per gli immobili adibiti a sede di uffici giudiziari;
considerato che le erogazioni da parte del Ministero della giustizia non siano puntualmente effettuate e che quindi si creino difficoltà finanziarie per l'ente locale,

si chiede di sapere:

a quali comuni siano stati erogati, sino ad oggi, i rimborsi previsti dalla legge;

da quanti anni non vengano effettuati i rimborsi agli enti locali sede di uffici giudiziari;

a quanto ammonti la somma pregressa di rimborso con riferimento ai comuni del Mezzogiorno (Reggio Calabria, Bari, Napoli, Lecce);

entro quanto tempo il Ministero reputi di poter sanare questa situazione, a giudizio dell'interrogante, grave che pesa sulle casse dei comuni.

(3-01039)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COMPAGNA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che, a giudizio dell'interrogante:

la riorganizzazione logistica dei centri di distribuzione postale in provincia di Avellino, così come proposta da Poste italiane SpA, sembra in grado soltanto di accrescere squilibri, disservizi, costi nei due centri di Ariano Irpino e di Mirabella Eclano;

tale proposta sembra unicamente dettata dall'intenzione di far conseguire il rango del centro primario di distribuzione (CPD) al centro di Mirabella, al di fuori di ogni criterio di funzionalità dei percorsi della posta e di economicità aziendale,

si chiede di sapere se il Governo se non ritenga che la proposta di riorganizzazione non sia dettata esclusivamente interessi ed aspirazioni personali e non sia, quindi, opportuna una diversa valutazione della proposta.

(4-02252)

DI GIOVAN PAOLO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel mese di dicembre 2008, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli (Roma), nelle persone del sostituto procuratore dottor Ramacci e del giudice per le indagini preliminari dottoressa Angrisano, ha disposto il sequestro preventivo di 117 abitazioni (tipologia borghi agricoli e *atelier* per artisti) nel comune di Riano (Roma) per reato di lottizzazione abusiva ed è stato disposto anche l'obbligo di sgombero delle abitazioni con conseguente perdita per circa 400 residenti, tra cui bambini, anziani e malati, della loro unica casa;

il sindaco di Riano ha informato il Prefetto di Roma e i Presidenti della Regione Lazio e della provincia di Roma dell'emergenza sociale che si è venuta a delineare;

dagli anni 2000 sino al 2002 il comune di Riano ha provveduto a rilasciare numerose concessioni edilizie in zona agricola (sottozona E3 – borghetti agricoli ed *atelier* per gli artisti);

la concessione edilizia relativa ai borghetti agricoli ed *atelier* per gli artisti è accompagnata da un atto d'obbligo notarile registrato e trascritto;

se non vi è certezza per tutti, comunque la maggioranza dei proprietari ha acquistato i rispettivi appartamenti seguendo la normale trafila (agenzia del costruttore, notaio, eccetera) e, come è emerso dalle loro dichiarazioni, erano all'oscuro del fatto che le concessioni edilizie rilasciate dal Comune fossero altro che legittime;

i rogiti per acquistare le case sono stati effettuati da decine di notai (a quanto risulta all'interrogante oltre 70) che non hanno riscontrato irregolarità nella documentazione relativa agli atti di vendita;

il Comune ha dichiarato sempre la legittimità dei suoi atti urbanistici;

la vicenda ha avuto una notevole risonanza, per il numero delle costruzioni sequestrate e delle persone coinvolte (concessionari, firmatari delle concessioni edilizie, direttori dei lavori, sub acquirenti degli immobili e notai) e soprattutto per le famiglie che, per l'acquisto delle abitazioni ora sotto sequestro, hanno contratto mutui bancari (con relativi accertamenti di legittimità da parte degli istituti di credito) che dovranno continuare a pagare anche se non saranno più in possesso della casa;

tra le persone indagate risultano esserci i costruttori e chi deteneva la responsabilità delle concessioni edilizie;

l'ipotesi di reato è ancora da accertare sul piano giuridico ed il sequestro preventivo della casa di abitazione sembra all'interrogante essere sproporzionato nei confronti degli acquirenti che hanno agito in buona fede;

a quanto risulta all'interrogante resta ferma la piena fiducia (anche di molti proprietari delle case in questione) nell'attività della magistratura che deve poter operare secondo i crismi costituzionali di indipendenza,

si chiede di conoscere:

se, vista la drammaticità della situazione abitativa, di concerto col Prefetto di Roma, non sia possibile per il momento evitare lo sgombero delle abitazioni indicandone i proprietari come custodi fino a quando non verranno accertate le responsabilità;

se reputi opportuno effettuare un'inchiesta amministrativa, nell'ambito delle proprie competenze, sull'operato del Comune di Riano;

se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno farsi promotore presso gli enti territoriali (Regione Lazio e Provincia di Roma) affinché possano costituire un gruppo di lavoro *ad hoc* che assista i cittadini per tutto ciò che concerne la ricaduta economica e organizzativa negli anni che, probabilmente, si impiegheranno per giungere al termine della vicenda giudiziaria.

(4-02253)

FERRANTE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

ogni anno nelle carceri italiane muoiono in media 150 detenuti per cause non sempre certe. Il caso del signor Stefano Cucchi ha acceso i ri-

flettori sulle morti, e i suicidi, sospetti nelle carceri italiane, come il caso denunciato, alcuni giorni fa, dalla madre di Giuseppe Saladino, il detenuto trentaduenne morto nel penitenziario di Parma dove era stato portato per aver violato gli arresti domiciliari;

questa drammatica situazione è stata denunciata dall'associazione per i diritti dei detenuti «Ristretti Orizzonti» e dalla associazione «Antigone». In particolare dalla lettura del *dossier* «Morire di carcere», presentato alla stampa l'11 novembre 2009, da «Ristretti Orizzonti» emergerebbero 30 casi verificatisi dal 2002 ad oggi e che meriterebbero approfondimenti da parte della magistratura. Alcune foto allegate mostrano immagini che parlano da sole come ad esempio, sempre secondo l'associazione, le morti per «infarto» con la testa spaccata, per «suicidio» con ematomi e contusioni in varie parti del corpo;

continuando a scorrere l'elenco dal 2000 ad oggi i decessi in carcere sarebbero stati 1.531, di cui circa un terzo, 545 per l'esattezza, per suicidio, un altro terzo per cause riconosciute come «naturali», e il restante terzo per «cause da accertare». Se nel 2008 i suicidi rilevati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono stati 46, quest'anno risulta a «Ristretti Orizzonti», già 61. Dato, quest'ultimo, su cui però sembrerebbe non concordare il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP), secondo cui al 31 ottobre 2009 sarebbero stati segnalati meno di 50 suicidi;

ma anche dalla lettura dei *dossier* di «Antigone» emergerebbe la stessa drammatica situazione. L'emergenza sovraffollamento nelle carceri è nota, ma i numeri resi noti dall'associazione «Antigone» sono da *record*: a metà giugno 2009 il numero dei detenuti ha raggiunto quota 63.460, ben 20.000 in più rispetto alla capienza regolamentare;

sempre secondo «Antigone» il numero dei detenuti cresce a un ritmo di mille al mese; solo tra il 1° maggio e il 15 giugno 2009 l'aumento è stato di 1.340 unità, e di 5.500 a partire da gennaio. Se il *trend* rimarrà questo, a fine anno la popolazione carceraria arriverà a 70.000 detenuti. E nel giugno del 2012 si potrebbero toccare le 100.000 unità;

oggi ci sono regioni dove il numero di detenuti è quasi il doppio del consentito: in Emilia-Romagna il tasso di affollamento è del 193 per cento. In Lombardia, Sicilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia si aggira sul 160 per cento;

il 40 per cento dei detenuti – e la metà dei detenuti stranieri – è in carcere per reati legati alla droga;

l'analisi dei dati sulla popolazione carceraria nel 2008 indica che oltre 21.000 persone sono entrate in carcere per violazione delle leggi sugli stupefacenti. Un terzo dei decessi in carcere sono dovuti a suicidio e in 9 anni sono stati 500 i detenuti che si sono tolti la vita. Nel primo trimestre 2009, su 36 morti, i suicidi sono stati 13, a cui si affiancano 6 casi da accertare;

in tutto il 2008, a fronte di 121 decessi complessivi, i suicidi sono stati 42, secondo «Antigone». Il 52,2 per cento delle persone oggi detenute è in custodia cautelare; un'anomalia tutta italiana, secondo Luigi Mancone

presidente di «Antigone». Guardando alla nazionalità dei detenuti, sui 23.530 stranieri, il 58,75 per cento è in attesa di condanna. Gli italiani in carcerazione preventiva sono invece il 43,77 per cento del totale dei connazionali detenuti, ossia circa il 15 per cento in meno degli stranieri. Sono invece 30.186 i detenuti con sentenza passata in giudicato. Il 64,9 per cento, pari a 19.000 detenuti, ha un residuo di pena inferiore ai tre anni, soglia che rappresenta il limite di pena per l'accesso alla semilibertà e all'affidamento in prova. A riprova del fatto, secondo Mancone, che il sistema delle misure alternative in Italia si è sostanzialmente inceppato;

un'altro problema grave, vista la drammatica situazione dei penitenziari italiani è la presenza dei bambini in carcere. Esauriti gli effetti dell'ultimo indulto, è tornata ad assestarsi a poco meno di 70 unità, per poco più di 60 madri detenute, la media dei bambini al di sotto dei tre anni presenti in carcere. Sei le carceri interamente femminili in Italia e circa 60 le sezioni femminili ospitate all'interno di carceri maschili. Gli asili nido funzionanti sono 16. Oscillano, invece, intorno alle 20-30 unità le donne detenute che sono in stato di gravidanza;

il Ministro della giustizia ha più volte annunciato come imminente l'esame da parte del Consiglio dei ministri di quel piano, la cui ultima versione è datata 13 ottobre 2009, per la costruzione di nuove carceri;

il piano del Governo sembrerebbe prevedere la realizzazione di 24 nuovi penitenziari, di cui 9 «flessibili», vale a dire di prima accoglienza o destinati a detenuti con pene lievi, con controlli sulle mura di cinta affidati alla sola videosorveglianza, costruiti nelle grandi aree metropolitane: Milano, Napoli, Bologna, Torino, Firenze, Roma, Genova, Catania e Bari; a cui se ne aggiungono altri 8 in aree strategiche: Pordenone, Pinerolo (Torino), Paliano (Frosinone), Bolzano, Varese, Latina, Brescia e Marsala; anch'essi «flessibili» e ciascuno da 450 posti, per una spesa totale di 408 milioni di euro, e da realizzare seguendo le procedure veloci. E ancora: altre 7 carceri «tradizionali» sono previste a: Roma, Milano, Nola, Sciacca, Sala Consilina, Venezia e Savona (4.429 posti e 613 milioni di euro totali), ai quali si sommeranno 47 nuovi padiglioni in penitenziari già esistenti;

l'intera operazione vale circa 1,4 miliardi di euro. Ma a giudizio dell'interrogante trovare i soldi, in tempo di crisi e di tagli, è difficile. Intanto – fa notare «Ristretti Orizzonti» – si allunga la lista di chi muore in carcere, talvolta in circostanze oscure;

il Governo ha annunciato in più occasioni, ma poi sempre rimandato, l'avvio della costruzione delle carceri, il DAP, guidato da Franco Ionta, è alle prese con il massimo sovraffollamento mai conosciuto dal dopoguerra e al contempo con un'inaccettabile carenza di fondi e di agenti penitenziari, la conseguenza di tutto questo è ad avviso dell'interrogante una situazione drammatica e insostenibile, sia per i detenuti sia per gli agenti penitenziari, si possono discutere le discrepanze, tra i vari *dossier*, su quanti saranno i detenuti a fine anno o quale è il numero massimo che non dovrà mai assolutamente essere superato o sul numero delle morti sospette; ma, a questo punto, è obbligatorio, per il rispetto dei diritti civili

inalienabili, domandarsi soprattutto, oltre ad altre cose, perché si muore in cella,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riferire urgentemente sulla reale consistenza del fenomeno delle morti in carcere in modo che possano essere concretamente distinti i suicidi dalle morti per cause naturali e da quelle invece per cause sospette;

se non intenda immediatamente stanziare fondi per migliorare la vita degli agenti penitenziari e dei detenuti in modo che il carcere, anche attraverso pene alternative, non sia solo un luogo di espiazione e di dannazione ma diventi soprattutto un luogo, attraverso attività culturali, lavorative e sociali, in cui i detenuti possano avviare un percorso concreto per essere reinseriti a pieno titolo nella società;

se non intenda immediatamente far conoscere il numero, i criteri, le modalità e i luoghi dove verranno realizzati i nuovi carceri e il costo totale del cosiddetto piano carceri.

(4-02254)

POLI BORTONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'organico dei giudici di pace, stabilito in 4.700 unità, attualmente non è interamente coperto, tanto che risultano vacanti circa 1.900 posti;

le nuove competenze introdotte di recente hanno notevolmente appesantito il carico di lavoro di questi giudici onorari;

nel marzo 2010 scadranno quasi 1.000 giudici di pace, sicché la copertura dell'organico scenderà sotto il 45 per cento e, d'altro canto, il CSM, all'uopo interpellato, ha ribadito che le supplenze e le reggenze dei giudici di pace possono essere adottate solo in casi «eccezionali»;

alcuni Centri di identificazione ed espulsione (ex Centri di permanenza temporanei) contano un solo giudice di pace in servizio;

dal bando di concorso all'immissione in possesso per un aspirante giudice di pace trascorre mediamente poco meno di un anno e mezzo,

si chiede di sapere:

quale siano le prospettive concrete e reali per i giudici di pace e per i cittadini che risultano avere pendenti oltre 1 milione di procedimenti avanti questa giurisdizione;

se il Ministro in indirizzo intenda adottare provvedimenti in linea con gli ordini del giorno volti a rimuovere i limiti legislativi al rinnovo dei giudici di pace, anche al fine di non disperdere le professionalità maturate sul campo e di contenere i tempi e i costi, analogamente a quanto già è stato fatto con la giurisdizione tributaria.

(4-02255)

LANNUTTI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha dato il via libera all'aumento delle tariffe aeroportuali, che scat-

terà dal primo gennaio 2010, vincolato agli investimenti per il potenziamento e il rafforzamento degli scali;

la stangata tariffaria consiste nell'incremento base di un euro a passeggero per tutti gli aeroporti che hanno la concessione totale, di 2 euro per gli aeroporti che hanno un traffico di più di 5 milioni di passeggeri, di 3 euro per quelli con un traffico che supera i 10 milioni di passeggeri;

considerato che:

le tariffe aeroportuali, a giudizio dell'interrogante, rappresentano un'anomalia tutta italiana, come dimostra il fatto che un volo Alitalia da Roma Fiumicino a Milano Malpensa, solo andata e con partenza il 18 novembre 2009, costa complessivamente 63,86 euro, di cui 60,86 euro sono da addebitare alla voce tasse e supplementi: su tale volo quindi l'incidenza di tasse e supplementi vari è pari al 95 per cento del costo totale del biglietto aereo;

gli altri Paesi comunitari praticano costi aeroportuali inferiori a quelli italiani adottando provvedimenti di tagli tariffari;

la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) stabilisce che sugli adeguamenti tariffari le associazioni dei consumatori siano consultate preventivamente, e che *standard* di qualità, carta dei servizi e procedure conciliative siano concordate con le associazioni dei consumatori: tutto questo, nel caso del cosiddetto decreto Matteoli sull'aumento delle tariffe aeroportuali, non si è verificato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che tassare i viaggi e gli spostamenti degli italiani senza migliorare la qualità dei servizi offerti, incrementando una politica, a giudizio dell'interrogante, basata sull'aumento della pressione fiscale e priva di misure compensative per aiutare le famiglie alle prese con una gravissima crisi economica, significhi far pesare ingiustamente sui cittadini il vantaggio di investitori adusi a socializzare le perdite e privatizzare i profitti;

se il Governo non ritenga che il trasporto aereo, in quanto servizio pubblico, dovrebbe ricevere un contributo anche da parte delle società aeroportuali;

quali ragioni giustifichino il suddetto aumento e quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo al fine di risolvere realmente le inefficienze del trasporto aereo italiano, prevedendo una strategia che riorganizzi, attraverso un coraggioso e inderogabile Piano nazionale degli aeroporti, l'intero settore nazionale;

per quali ragioni non siano state preventivamente consultate le associazioni dei consumatori, come previsto dalla legge finanziaria per il 2008 in caso di adeguamenti tariffari.

(4-02256)

VALENTINO, PALMIZIO, ALLEGRINI, AMATO, BALBONI, BALDINI, BETTAMIO, BOSchetto, CALIGIURI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CASTRO, DIGILIO, GERMONTANI, GHIGO, LICA-

STRO SCARDINO, MASSIDDA, MENARDI, MESSINA, PICCIONI, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, SALTAMARTINI, SANCIU, SANTINI, SARO, SERAFINI Giancarlo, TOFANI, VALDITARA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, dottor Vincenzo Galgano, il 15 ottobre 2009, ha rilasciato l'intervista, qui di seguito riportata integralmente, al «Corriere del Mezzogiorno», a firma di Gianluca Abate, dal titolo «PM fanatici danneggiano le persone o provocano sofferenze», a proposito di situazioni e comportamenti incresciosi imperanti all'interno della Procura della Repubblica di Napoli: la delicatezza degli argomenti ed il contenuto specifico delle affermazioni del Procuratore generale rendono necessaria, ad avviso degli interroganti, la trascrizione integrale di domande e risposte:

«Procuratore generale, iniziamo dalla fine. Cominciamo da quel documento di Magistratura democratica, l'ala di sinistra delle toghe, che parla di «anomala situazione processuale scaturita da determinazioni adottate in contrasto con quelle già espresse dalla Procura in relazione ad altre persone attualmente imputate nel dibattimento». L'ha letto?

Sì. Toni irritanti. Dichiarazione irragionevole. Fossi in loro lascerei perdere, non gli conviene...

La sostanza, procuratore. La sostanza, non la forma.

La sostanza è che i colleghi di Md hanno trascurato di considerare che chi esercita la funzione giudiziaria deve obbedire alla propria professionalità e alla propria coscienza.

Giusto, ma come la mettiamo con i coimputati? La Procura ha chiesto l'archiviazione delle accuse più gravi per Bertolaso e Pansa, ma continua a ipotizzarle nei confronti degli altri: non è una disparità di trattamento?

Qui si dimentica, o si vuol dimenticare, che la parola finale spetta a un giudice, non a questo o quel pm. E poi non ho capito bene chi debba decidere che un magistrato ha fatto bene e che il suo collega ha sbagliato.

Se non lo sa lei...

La persona che ha adottato questa decisione è un magistrato perbene, non un mascalzone. Ora, come si fa a dire che l'imputazione più lieve è quella sbagliata? È una cosa che stabilirà il giudice: il quale, beninteso, potrebbe anche decidere di ipotizzare reati più gravi. Accusare il procuratore di aver adottato decisioni per non ostacolare l'attività del Governo è una cosa fuori dal mondo. E, guarda caso, chi l'ha difeso pubblicamente? Paolo Mancuso, uno certamente non sospettabile di rapporti di amicizia con il Governo e con il suo premier.

Sta dicendo che è stata sbagliata la strategia «politica»?

No, sto dicendo che la vicenda è diventata oggetto di un diffuso e ingiusto clamore. È inevitabile che chi dirige un grande ufficio non possa ignorare effetti e ricadute dell'attività giurisdizionale. C'è chi si ostina ancora a non capire che quella del magistrato è un'attività pratica, non un mero esercizio teorico svincolato da responsabilità.

Qualcuno sostiene che i magistrati dovrebbero giudicare senza farsi condizionare dalla realtà...

Qui il ragionamento va sganciato da questo o quel processo, dai singoli magistrati. Ciò premesso, è ora di iniziare a chiarire alcuni punti una volta per tutte.

Chiarisca...

La ricerca astratta della perfetta osservanza delle leggi dà luogo a soluzioni dolorose e insoddisfacenti per coloro che ne subiscono le conseguenze, siano essi individui o collettività.

La «perfetta osservanza delle leggi» però è impegno che dovrebbe esser preteso, no?

Certo, ma se si esaminassero bene le norme, e soprattutto se si applicassero correttamente le regole di interpretazione, queste conseguenze dannose non si dovrebbero verificare.

Usa il condizionale...

La ricerca della perfezione spesso si traduce in un errore.

Vuol dire che c'è qualche pm che sbaglia ad applicare le norme?

Ci sono casi in cui la certezza delle proprie idee diventa fanatismo. E uno degli effetti di questa eccessiva sicurezza è quello di non percepire le opinioni degli altri, di entrare in un meccanismo di irrealtà e di errore, insistendovi.

E come si difende il cittadino da questi pm?

Il nostro sistema giudiziario è costruito in modo che gli errori vengano corretti, che questi magistrati si scontrino sempre con un muro che li riconduce a ragione. O, almeno, quasi sempre.

È quel «quasi» che preoccupa...

Il lavoro della Procura costituisce la fase iniziale del procedimento, non quella finale. Ciò non esclude, però, che in questa fase certi magistrati possano creare problemi.

Quali?

C'è il rischio che il fanatismo di alcuni pm venga strumentalizzato dall'esterno per lotte politiche, campagne di stampa, trame cui la magistratura dovrebbe rimanere estranea. La conseguenza è un enorme danno all'ufficio del pubblico ministero.

Rischiano anche i cittadini?

Il fanatismo di questi magistrati provoca sofferenze alla gente e alla collettività. E un costo che i cittadini devono pagare all'autonomia della funzione giurisdizionale.

Scusi, ma il compito di vigilare sull'operato dei pm non spetta a lei?

Sì.

E che fa?

Tutto quello che posso, cioè solo segnalare certe condotte al Consiglio superiore della magistratura.

E poi?

Bah. La sezione disciplinare funziona male. Il collegio è troppo numeroso, gravato da un carico eccessivo. E poi subisce gli effetti inevitabili connessi a un sistema organizzativo che ne trascura la terzietà.

Cioè?

Cioè lì c'è sempre un collega che giudica su un altro collega. Insomma, è gente che fa lo stesso lavoro. E non voglio pensare alla lunghezza delle istruttorie.

E alla lunghezza dei processi ci vuole pensare?

Le lungaggini giudiziarie si protraggono al di là di ogni possibile tollerabilità. Colpa dell'indifferenza di chi dovrebbe investire nei servizi giudiziari.

Ci risiamo. Piove, governo ladro?

No. È anche colpa degli uomini se il sistema non funziona, ed è ora che coloro che vi operano inizino ad assumersi le loro responsabilità.

Ecco, a proposito di lungaggini. Qui tra poco parte la corsa alle elezioni regionali. Antonio Bassolino è un governatore che attende da cinque anni di sapere se è un «truffatore»...

Questi tempi sono una follia di cui subiamo tutti le conseguenze. Abbiamo il diritto di sapere se colui che è stato mandato a presiedere la Regione è un mascalzone o una persona perbene. E non possiamo certo saperlo dal pm.

...Il sottosegretario all'Economia Nicola Cosentino invece aspetta da un anno di sapere se è colluso con i Casalesi...

Io non ho elementi dai quali mi risultino queste circostanze. E, per quel che mi riguarda, allo stato è una persona nei cui confronti non ho nulla da ridire.

Ci sarebbero anche i tanti «imputati qualunque» che avrebbero diritto a tempi celeri. Le loro attese sono addebitabili solo al sistema inceppato?

No. È intollerabile anche l'indifferenza mostrata da gran parte dei magistrati per i tempi della loro attività. Questo è un aspetto della professionalità che trovo peggiorato.

Che fa, rimpiange la vecchia generazione?

C'è un generale abbassamento della qualità media degli studi, i cui effetti inevitabilmente si riverberano anche sulla qualità media dei magistrati delle nuove generazioni. Ciò non significa che io non noti, anche tra questi ultimi, alcuni vivissimi ingegni.

Ingegni a parte, pensa che i magistrati di oggi siano meno bravi di quelli di ieri?

Il calo di qualità non è né inferiore né superiore a quello di tutti gli ambienti professionali. Però c'è stato anche se compensato da alcune eccellenze. E la storia del nostro Paese, del Sud in particolare. Gli altri hanno cento cavallucci. Noi dieci stalloni di razza ma 90 asini.»;

la Prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha convocato il dottor Vincenzo Galgano per un'audizione, avendo aperto una procedura a tutela di 72 magistrati (tra cui non figura il Procuratore Capo, dottor Giovandomenico Lepore), che avevano inviato un esposto

al suddetto CSM per richiedere di esaminare la compatibilità ambientale del dottor Galgano a seguito dei giudizi da lui espressi nella citata intervista,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno disporre un'urgente ispezione presso la Procura della Repubblica al fine di verificare la fondatezza dei succitati gravi giudizi chiaramente espressi dal procuratore generale Galgano sul modo e sui tempi di svolgere l'attività d'indagine in tale ufficio;

se reputi che i criteri di distribuzione dei fascicoli giudiziari siano conformi a regole certe e determinate e se sia consentito al Procuratore della Repubblica, in considerazione della particolare delicatezza delle indagini, derogarvi per garantire anche dal punto di vista dell'apparenza la doverosa equidistanza del magistrato procedente;

se non ritenga che la procedura attivata dal CSM possa in effetti rappresentare un sostanziale deterrente per gli altri magistrati a denunciare situazioni analoghe a quelle rivelate dal dottor Galgano;

considerato l'evidente stato di preoccupante conflittualità esistente presso la Procura di Napoli, se non ritenga che la clamorosa denuncia del dottor Galgano sottenda la profonda difficoltà di esercitare il ruolo di vigilanza e quello ad esso connesso di segnalare comportamenti rilevanti ai fini disciplinari.

(4-02257)

GRAMAZIO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, prevede l'adozione di un decreto del Ministro in indirizzo entro il 31 dicembre 2009 per la determinazione dei compensi, gravanti su supporti e apparecchi elettronici, a fronte della facoltà, ammessa dal diritto comunitario e nazionale, di effettuare da parte di una persona fisica copie private di opere (fonogrammi e videogrammi) protette dal diritto d'autore, per scopi privati e non commerciali;

tali compensi gravano direttamente sui prezzi di supporti e apparecchi e, quindi, sono fortemente suscettibili di influenzare il potere d'acquisto dei consumatori (ivi incluse le aziende e la pubblica amministrazione) e conseguentemente la disponibilità delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione in Italia;

la *ratio* dei compensi è quella di risarcire i titolari dei diritti per il danno subito dall'effettuazione di copia privata. Qualora il danno per i titolari dei diritti sia minimo, la direttiva specifica che non è dovuto alcun compenso (regola del *de minimis*);

è questo il caso, ad esempio, di tutti i *computer*, i telefoni cellulari o i supporti che vengono acquistati dalle imprese o dalla pubblica amministrazione per un uso esclusivamente professionale. Certamente un dipendente pubblico non utilizza un PC per scaricare musica o video protetti.

Così come le imprese duplicatrici di CD e DVD non duplicano per fini privati ma per fini commerciali;

a livello comunitario, è stata avviata nell'aprile 2008 una consultazione pubblica proprio in materia di compenso per copia privata e contestualmente la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale nell'ambito della quale i giudici spagnoli le hanno chiesto di verificare «se, qualora uno Stato membro opti per un sistema di »prelievo« per copia privata, l'applicazione indiscriminata del suddetto »prelievo« ad imprese e professionisti che chiaramente acquistano gli apparecchi e i supporti di riproduzione digitale per finalità estranee alla copia privata sia conforme alla nozione di »equo compenso«» ovvero se le discipline nazionali di attuazione della direttiva 2001/29/CE possano imporre il pagamento di un equo compenso anche in relazione a supporti o apparecchi sui quali appaia remota la possibilità di fissazione di opere dell'ingegno e, più in generale, circa la legittimità di taluni diffusi criteri di individuazione dei casi in cui può essere preteso e della misura dell'equo compenso (causa 467/08);

attualmente il sistema vigente messo in atto dalla SIAE non prevede una esclusione *ex ante* del pagamento dei compensi per i prodotti venduti ad uso professionale, ma farraginose procedure che implicano il pagamento *ex ante* e l'eventuale rimborso *ex post*,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda tenere in considerazione la pronuncia prossima della Corte di giustizia europea e gli esiti della consultazione pubblica avviata nell'aprile 2008;

se intenda adottare iniziative di competenza volte a escludere i prodotti che non sono utilizzati dai consumatori privati se non in minima parte per effettuare copie private, come *computer* e telefoni cellulari, al fine di evitare di far pagare al consumatore finale compensi ingiustificati in quanto non legati a pratiche prevalenti di copia privata;

se e come intenda disciplinare l'esclusione dal pagamento di compensi per copia privata su tutti i prodotti acquistati dalle imprese private e dalla pubblica amministrazione, in modo da aumentare l'efficienza del sistema, attualmente gravato da un burocratico meccanismo di rimborso *ex post*;

se intenda consultare le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori nella fase di redazione del decreto;

se e come, più in generale, intenda introdurre elementi di trasparenza nella disciplina dei compensi per copia privata in Italia e nella successiva ripartizione agli aventi diritto.

(4-02258)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Banca popolare di Vicenza scarl è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura di gruppo basata sul modello federale, con la ca-

pogruppo banca popolare di Vicenza che controlla le altre banche, cassa di risparmio di Prato e banca Nuova, ognuna focalizzata sul proprio territorio di riferimento;

la banca popolare di Vicenza è una società cooperativa formata da 56.000 piccoli soci che fanno capo all'industriale del settore vinicolo Gianni Zonin, Presidente della banca e dell'azienda vitivinicola, proprietà della sua famiglia, casa vinicola Zonin S.p.A.;

a quanto risulta all'interrogante, negli ultimi anni si sono moltiplicati gli incarichi che i componenti del collegio sindacale del gruppo bancario, prima linea dei controlli sull'operato, ricoprono nelle aziende private di Zonin: Giovanni Zamberlan, Presidente del collegio sindacale della banca, è sindaco di Acta, *holding* dei Zonin; Giacomo Cavalieri, sindaco, lo è anche nella tenuta Montemassi; Marco Poggi, sindaco supplente, ha lo stesso incarico nella Principi di Butera e in altre due società; Gianfrancesco Padoan, Presidente del collegio di banca nuova, è sindaco della casa vinicola Zonin;

considerato che:

l'art 26 del decreto legislativo n. 385 del 1993 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (come integrato dall'art. 9.12, comma 1, lett. *a*), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37), rubricato «requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali» impone al comma 1 che: «I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (...)» al comma 2: «Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio», decadenza dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto e in caso di inerzia pronunciata dalla Banca d'Italia;

l'art. 2399 del codice civile al comma 1 lett. *c*) stabilisce che non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

a giudizio dell'interrogante la Banca di Italia, attraverso i suoi poteri di vigilanza, dovrebbe provvedere ad accertare gli illeciti e conseguentemente attivare senza ulteriore indugio le procedure per la decadenza d'ufficio del collegio sindacale della banca popolare di Vicenza s.c.a.r.l. i cui componenti versano in condizione di ineleggibilità e/o incompatibilità,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo sulla vicenda richiamata nelle premesse;

se e come si intenda intervenire al fine di garantire ai risparmiatori una trasparente gestione delle banche popolari, provvedendo ad un'adeguata attualizzazione della normativa secondo i principi fondanti dell'Unione europea, che contempli anche il ripristino delle prerogative dei soci con particolare riguardo per l'esercizio del fondamentale diritto di voto.

(4-02259)

GRAMAZIO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2003, ha prorogato i termini per l'adozione del decreto del Ministro in indirizzo che dovrà determinare il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi di cui all'articolo 71-*septies* della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941 e successive modifiche. Tale termine è fissato al 31 dicembre 2009;

secondo la legislazione europea in materia, ed in particolare la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il compenso per copia privata ha lo scopo di ristorare i titolari dei diritti del danno subito per la riproduzione privata (cosiddetta copia privata) di fonogrammi e videogrammi protetti dal diritto d'autore effettuata dalle persone fisiche, non per scopi commerciali;

la medesima direttiva stabilisce, inoltre, che se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte, e che, nei casi in cui il danno per il titolare dei diritti è minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento;

l'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 prevede che, per gli apparecchi dedicati o polifunzionali, il compenso sia calcolato sulla base del prezzo di vendita degli stessi. La seconda parte dello stesso articolo prevede la fissazione di compensi sulle memorie fisse e trasferibili e sui supporti;

ciò significa che il consumatore per riprodurre una stessa opera pagherà più volte il compenso, perché lo pagherà: acquistando il PC, acquistando il CD dove scaricare l'opera, acquistando una chiavetta USB o un riproduttore musicale tipo IPOD;

occorre, inoltre, tener presente che gli apparecchi sono dotati di memorie di diversa capacità e l'aumento della capacità di memoria di un apparecchio non comporta automaticamente un aumento di copie private effettuate per mezzo di esso, né tantomeno può essere utilizzato come misura delle copie private realmente effettuate;

è dimostrato, difatti, da importanti studi di settore che determinate categorie di apparecchi contenenti memorie come in particolare i telefoni

cellulari ed i *personal computer* non sono utilizzati che in minima parte per l'effettuazione di copie private, e attualmente, in maniera coerente, non sono gravati da compensi per copia privata,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nella redazione del decreto ministeriale di cui sopra, intenda tenere conto di tali principi anche al fine di evitare un'interpretazione della norma in modo assolutamente contrario allo spirito della legge stessa e, quindi, chiarire se il compenso debba essere pagato anche laddove il titolare del diritto d'autore sia stato già compensato diversamente, ovvero se il compenso debba gravare sia sugli apparati che sulle memorie fisse di quegli apparati, in modo da duplicare l'imposizione;

se alla luce del rischio dei contenziosi che potrebbero derivare dalla norma attuativa dell'art. 71-*septies* della legge sul diritto d'autore, stia verificando il tipo di azioni opportune anche al fine di prevenire il rischio di gravare la giustizia ordinaria, amministrativa e comunitaria con contenziosi legali ed evitare la possibilità di procedure di infrazione contro l'Italia.

(4-02260)

GRAMAZIO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'Italia soffre di un marcato ritardo rispetto ai suoi *partner* europei e mondiali per quanto riguarda la digitalizzazione, sia a livello di famiglie che di Pubblica amministrazione, anche a causa di un profondo «analfabetismo informatico», che incide sul cosiddetto «*digital divide*»;

il Governo italiano è impegnato con una serie di programmi ambiziosi (i2012, Industria 2015, piani per la diffusione della banda larga) miranti ad affrontare, in maniera accelerata, questi problemi;

mentre la diffusione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione in Italia rimane bassa (per esempio, dati di provenienza UE – Commissione europea/Eurobarometro, e-Communications household survey, dati novembre-dicembre 2007, pubblicazione giugno 2008 – indicano che, a fine 2007, solo il 49 per cento delle famiglie italiane aveva almeno un *computer* in casa, contro una media europea del 57 per cento e percentuali variabili tra l'82 e il 90 per cento in alcuni Paesi del Nord Europa), l'industria italiana dell'ICT sta vivendo uno dei suoi peggiori momenti, con una diminuzione della domanda di ICT pari al 5,9 per cento prevista per fine 2009 (dal Rapporto Assinform 2009 sull'informatica, le telecomunicazioni e i Contenuti Multimediali);

secondo l'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, il Ministro in indirizzo deve adottare entro il 31 dicembre 2009 un decreto ministeriale che ridetermina i compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, di cui all'articolo 71-*septies* della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941;

i compensi per copia privata gravano direttamente sul prezzo dei beni ICT, supporti e apparecchiature, che i consumatori pagano. Un loro aumento andrebbe perciò a gravare direttamente sull'accessibilità, e quindi la diffusione, di tali beni,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda conciliare la nuova determinazione dei compensi per copia privata, tramite il decreto di cui sopra, con i programmi di Governo miranti a promuovere la digitalizzazione e l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Italia;

se, in tale ambito, siano previste forme di consultazione con altri Ministri;

se il decreto prevedrà meccanismi di esenzione *ex ante* dal pagamento del compenso per i prodotti destinati alle imprese private e alla Pubblica amministrazione che, quindi, non sono, per definizione, utilizzate per effettuare copie private;

se con il decreto si intenda mantenere l'esclusione di tutti quei prodotti che non sono utilizzati, se non in minima parte, per effettuare copie private, come telefoni cellulari e PC, nel rispetto della normativa europea al riguardo.

(4-02261)

DIVINA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza che le ditte fornitrici di attrezzature destinate alla Società Energiambiente SpA (Arezzo) che opera per la Grandi Lavori Fincosit SpA, società concessionaria della tratta ferroviaria ad alta velocità (TAV) Milano-Bologna, a conclusione della loro prestazione non sono state liquidate secondo contratto;

a quanto consta all'interrogante tra le clausole del contratto di fornitura dell'aprile 2008, a garanzia del pagamento, era prevista una polizza fideiussoria accesa con la società di assicurazione internazionale SpA, con sede a Genova;

risulterebbe che la stessa società di assicurazione si trovi in stato di sequestro delle azioni da parte della Guardia di Finanza e che sia stato altresì posto agli arresti domiciliari l'amministratore per truffa ed altri reati;

la società assicurativa risulterebbe però iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia e questo fatto avrebbe indotto parecchie imprese a fidarsi delle garanzie emesse dalla società assicurativa stessa;

la stessa società assicurativa risulta infatti rimossa dal suddetto elenco soltanto il 7 ottobre 2009, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

quante siano le aziende che hanno prestato la loro opera per la realizzazioni della TAV e che hanno difficoltà ad ottenere i loro crediti, pur garantiti da polizze fideiussorie;

se il Ministro in indirizzo reputi opportuno verificare lo stato attuale della situazione e se sussistano soluzioni ai casi come quello in esame, al fine di consentire alle imprese creditrici dotate di documenti di garanzia dei crediti, di poterli effettivamente introitare, anche perché le stesse imprese hanno fatto affidamento sul richiamato organo di controllo preposto.

(4-02262)

LANNUTTI, BELISARIO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Radiotelevisione italiana – Rai continua a corrispondere compensi elevati a noti conduttori di trasmissioni televisive, ai quali assicura, tra l'altro, un minimo garantito anche se la trasmissione non va in onda, grazie a clausole contrattuali onerose;

risulta inoltre all'interrogante che l'edizione 2010 del Festival di Sanremo vedrà ancora la partecipazione di nomi di punta promossi dell'agente Lucio Presta, che cura gli interessi delle figure portanti della manifestazione canora, dal conduttore agli ospiti, con la previsione di compensi anche milionari;

considerato che:

la Rai è un'azienda di servizio pubblico finanziata dai cittadini attraverso il canone annuale;

la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che i compensi non possono superare i 250.000 euro e che devono essere pubblicati sul sito Rai;

il vigente Contratto di servizio, stipulato fra la Rai e il Ministero delle comunicazioni, impegna, tra l'altro, la Rai ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei motivi per i quali la Rai, ente a partecipazione pubblica ed esercente un servizio pubblico, continui a corrispondere compensi oltremodo elevati ad alcuni conduttori televisivi e quanto influiscano sul bilancio dell'azienda simili spese;

quali misure di competenza intenda adottare il Ministro dello sviluppo economico, in quanto parte del vigente contratto di servizio in virtù del quale la Rai è tenuta a porre in essere una gestione aziendale efficiente;

se ai Ministri in indirizzo risulti l'adozione di iniziative da parte della Rai, al fine di garantire che anche in occasione di manifestazioni e spettacoli popolari non si determini uno spreco di risorse, conformemente al principio del contenimento dei costi pubblici cui si ispira la legge finanziaria per il 2008.

(4-02263)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-01039, della senatrice Poli Bortone, sul pagamento del canone per gli immobili adibiti a sede di uffici giudiziari.

